

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 giugno 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PUGLIA

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1994, n. 1.

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1994, n. 2.

Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi Pag. 3

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1994, n. 3.

Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 4.

Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 5.

Apposizioni di termini alla legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 6.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 24, concernente: Norme per il pareggio annuale del Fondo di previdenza tra i consiglieri della regione Puglia - Integrazione dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34 Pag. 6

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, concernente le segreterie particolari del presidente e dei vice esidenti del consiglio. Pag. 6

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1994, n. 8.

Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione Pag. 7

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1994, n. 9.

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione Pag. 9

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1994, n. 10.

Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 «Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico» Pag. 10

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1994, n. 11.

Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato Pag. 10

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1994, n. 12.

Integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3. Pag. 12

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1994, n. 13.

Legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 «Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994». Proroga ed integrazione. Pag. 13

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1994, n. 14.

Norme straordinarie per l'Organizzazione regionale. Pag. 14

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1994, n. 15.

Disposizioni per l'affidamento degli impianti irrigui collettivi ai Consorzi di bonifica Pag. 14

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1994, n. 1.

Interventi urgenti a favore del C.I.A.P.I. di Chieti-Pescara. Pag. 15

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1994, n. 2.

Modifica della legge regionale 7 luglio 1992, n. 53 recante «Norme per la tutela della professionalità degli imprenditori artigiani» Pag. 16

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1994, n. 3.

Autorizzazione fitosanitaria legge n. 987/1931 - Riformulazione e modifica del 1° comma, art. 55 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 Pag. 16

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1994, n. 4.

Legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 - Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche. Rinvio. Adempimenti ex art. 10 Pag. 17

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1994, n. 5.

Proroga della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 (Agricoltura). Pag. 17

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1994, n. 6.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994 Pag. 17

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1994, n. 7.

Integrazione alla legge regionale 29 giugno 1993, n. 26 recante: Norme in materia di organismi consortili Pag. 18

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 8.

Modifiche alle legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (F.I.R.A.) Pag. 18

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 9.

Modifica alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, avente per oggetto: «Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle Comunità montane» Pag. 18

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 10.

Integrazione all'art. 58 delle legge regionale 26 novembre 1986, n. 70 concernente: «Testo unico delle norme che regolano le materie dell'artigianato nella regione Abruzzo» Pag. 19

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, N. 11.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1992, n. 73 (deroghe temporali per l'adeguamento degli scarichi pubblici). Pag. 19

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 12.

Regolarizzazione dei rapporti patrimoniali tra assegnatari ed enti gestori di alloggi costruiti con contributo pubblico Pag. 20

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 6.**

Interventi per la liquidazione della Sivalco S.p.a. e per l'avvio dell'attività del Consorzio «Azienda Speciale Valli di Comacchio» Pag. 20

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7.

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 Pag. 22

REGIONE PIEMONTE**LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1994, n. 1.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1994 Pag. 26

REGIONE MARCHE**LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1994 n. 4.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1994 Pag. 26

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1994 n. 5.

Modifica alle leggi regionali 17 dicembre 1993, n. 32 concernente attuazione e finanziamento dei progetti «Agriturismo nelle zone rurali» e «Debrex» relativi al programma «Ouverture» e 23 novembre 1993, n. 29 concernente finanziamento del programma operativo di iniziativa comunitaria «Retex» nelle aree della Regione Marche ricadenti negli obiettivi 2 e 5-b Pag. 27

LEGGE REGIONALE 1° febbraio 1994, n. 6.

Promozione, tramite la società finanziaria regionale Marche S.p.a., della costituzione di una Società per Azioni denominata Interporto Marche S.p.a. Pag. 27

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE**Provincia di Bolzano****DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 agosto 1993, n. 33.**

Modifica dell'elenco delle specie cacciabili ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14. Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 settembre 1993, n. 34.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 11 marzo 1992, n. 13: «Regolamento concernente gli impianti di raffreddamento ad armonica» Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 settembre 1993, n. 35.

Approvazione del regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge provinciale del 12 novembre 1992, n. 40, concernente l'ordinamento della formazione professionale Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 ottobre 1993, n. 37.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, concernente «Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa» Pag. 29

REGIONE PUGLIA**LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1994, n. 1.**

Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 9 del 14 gennaio 1994)

(Omissis).

94R0178

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1994, n. 2.

Contributi alle Associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 9 del 14 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Allo scopo di favorire l'attività di rappresentanza e tutela delle associazioni privatizzate ai sensi degli artt. 113 e 115 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, annualmente sono concessi contributi secondo le percentuali indicate, riferite allo stanziamento annuo di bilancio, alle Sezioni regionali della Puglia delle sottoelencate Associazioni nazionali riconosciute:

— Unione Italiana Ciechi	25%
— Ente Nazionale per la protezione assistenza ai sordomuti	9%
— Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro	9%
— Associazione nazionale vittime civili di guerra	4%
— Unione nazionale mutilati per servizio	13%
— Associazione nazionale mutilati e invalidi di guerra	19%
— Associazione nazionale mutilati e invalidi civili	16%
— Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi di guerra	5%

Art. 2.**Documentazione**

1. I contributi sono concessi con deliberazione di Giunta regionale a favore delle associazioni di cui al precedente art. 1 nella persona del legale rappresentante, sulla base della seguente documentazione da inviare alla Regione Puglia - Assessorato ai Servizi Sociali:

a) domanda da presentare entro il termine perentorio del 31 maggio di ogni anno, a firma del legale rappresentante regionale;

b) bilancio consuntivo dell'anno precedente approvato dagli organi statuari;

c) relazione sull'attività svolta.

2. Entro il 31 marzo di ciascun anno le associazioni presentano rendicontazione del contributo erogato, con la relativa documentazione di spesa, alla Regione Puglia - Assessorato Ragioneria, che rilascia attestazione di regolarità e rispondenza alle vigenti norme amministrativo-contabili.

3. La mancata o irregolare rendicontazione delle spese sostenute comporta l'automatica esclusione dell'associazione inadempiente dalla assegnazione dei contributi ed il recupero, a termini di legge, delle somme erogate e non rendicontate. La parziale rendicontazione comporta la riduzione corrispondente dell'erogando contributo.

Art. 3.

1. Per l'anno in corso la documentazione di cui al punto 1 del precedente articolo deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

1. È abrogata la l.r. 30 dicembre 1974, n. 46 «Concessione di contributi alle sezioni provinciali dell'Unione Italiana Ciechi della Puglia».

Art. 5.**Norma finanziaria**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati per l'anno 1993 in L. 660.000.000, si fa fronte mediante imputazione dello stanziamento previsto al Cap. 0784020 «Contributi alle associazioni di tutela e rappresentanza degli invalidi» del bilancio per l'esercizio finanziario 1993 della Regione Puglia.

2. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione dei corrispondenti bilanci di previsione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Bari, 11 gennaio 1994

SAVINO

94R0179

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1994, n. 3.

Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 9 del 14 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

**IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO
SI INTENDE APPOSTO PER DECORSO DEL
TERMINE DI LEGGE**

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.**Oggetto**

1. La Regione Puglia assicura ai Gruppi consiliari, costituiti ai sensi degli artt. 7 e 8 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, il personale ed i mezzi necessari per il loro funzionamento.

Art. 2.**Sede e servizi**

1. Ciascun Gruppo consiliare ha diritto all'assegnazione, a cura dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di una sede adeguata in relazione alla sua consistenza numerica.

2. L'Ufficio di Presidenza provvede, con spesa a carico dei fondi di bilancio del Consiglio regionale, all'allestimento, arredamento e attrezzatura di dette sedi e ne verifica annualmente la congruità, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari; provvede, altresì, alle spese per l'installazione degli impianti telefonici ed ai relativi canoni nonché a quelle per le conversazioni telefoniche nei limiti fissati dal successivo art. 5.

3. Le macchine d'ufficio, i mobili e gli altri oggetti assegnati ai Gruppi consiliari sono dati in carico, con apposito verbale, ai Presidenti dei Gruppi che ne diventano consegnatari responsabili.

4. In caso di nomina di altro Presidente del Gruppo, il Presidente uscente riconsegna all'Ufficio di Presidenza gli oggetti inventariati che ha ricevuto in carico.

Art. 3.

Dotazione organica

1. Ciascun Gruppo consiliare si serve di un Ufficio, cui viene assegnato personale inquadrato nel ruolo regionale secondo i seguenti criteri:

a) due dipendenti per ciascun Gruppo costituito a norma degli artt. 7 e 8 del Regolamento Interno del Consiglio regionale, qualunque sia la costituzione numerica;

b) unità aggiuntive in proporzione di tre ogni cinque o frazioni di almeno due consiglieri appartenenti al Gruppo.

2. Il personale di cui al comma precedente, distaccato dalla struttura di appartenenza, è assegnato temporaneamente al Gruppo richiedente.

3. Il Presidente del Gruppo conferisce l'incarico di responsabile dell'Ufficio a uno dei dirigenti assegnati a norma del 1° comma.

4. Il personale assegnato a ciascun Gruppo presta servizio alle dipendenze funzionali dei rispettivi Presidenti che disciplinano la presenza e l'orario di servizio nel rispetto della normativa vigente in materia di personale regionale.

5. Non è consentita l'assunzione e l'utilizzazione, a qualsiasi titolo, da parte dei Gruppi consiliari, di personale estraneo all'Amministrazione regionale.

Art. 4.

Procedura per l'assegnazione del personale

1. Il personale di cui al precedente articolo è richiesto nominativamente dal Presidente di ciascun Gruppo all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che provvede con propria deliberazione, ove trattasi di personale in servizio presso gli Uffici del Consiglio regionale.

2. Se la richiesta riguarda personale in servizio presso gli Uffici della Giunta regionale, il provvedimento di assegnazione è disposto dall'Assessore al Personale d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. Per l'assegnazione ai Gruppi consiliari deve essere formalmente acquisito, dal Gruppo proponente, l'assenso del dipendente.

4. Il personale assegnato ai Gruppi consiliari, è distaccato dalla struttura di appartenenza e rientra obbligatoriamente presso la stessa alla cessazione, per qualsiasi motivo, conservando l'eventuale incarico ricoperto.

5. Al personale ed al responsabile sono riconosciuti il trattamento e le indennità, ove ne abbiano titolo, di cui alle leggi regionali che disciplinano il trattamento del personale.

Art. 5.

Contributi

1. Per l'assolvimento delle funzioni dei Gruppi consiliari la Regione assegna, all'inizio di ogni anno, con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i sottoelencati contributi mensili a carico del bilancio del Consiglio regionale:

- a) una quota di:
- L. 1.500.000 ai Gruppi comprendenti un consigliere;
 - L. 2.500.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove consiglieri;
 - L. 3.900.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove consiglieri;

b) una quota fissa di L. 325.000 per ogni consigliere componente il Gruppo;

c) per le spese relative all'aggiornamento culturale e scientifico:

- L. 250.000 ai Gruppi comprendenti un consigliere;
- L. 1.000.000 ai Gruppi comprendenti fino a nove consiglieri;
- L. 2.000.000 ai Gruppi comprendenti oltre nove consiglieri;

d) per le spese telefoniche una quota annua fissa di L. 2.500.000 per ciascun Gruppo ed una quota annua di L. 2.500.000 per ogni consigliere componente il Gruppo.

2. All'inizio di ogni legislatura, accertate la costituzione e la composizione dei Gruppi, l'Ufficio di Presidenza assegna i contributi a decorrere dal giorno successivo a quello delle elezioni per il rinnovo del Consiglio.

Art. 6.

Utilizzazione dei contributi

1. I contributi di cui al precedente articolo sono utilizzati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e per le iniziative dei Gruppi ed in particolare per le spese postali, di cancelleria, tipografiche e di trasporto; l'aggiornamento culturale e scientifico; visite di istruzione, iniziative di studio, informazione e consultazione, scambi culturali, acquisto libri, riviste e giornali; collaborazioni operative e professionali di esperti necessari per l'attività funzionale collegata ai lavori del Consiglio.

2. Entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei Gruppi consiliari presentano all'Ufficio di Presidenza del Consiglio un rendiconto delle spese sostenute per categorie ed una dichiarazione attestante la utilizzazione dei contributi erogati nell'anno precedente per la realizzazione dei fini istituzionali del Gruppo stesso.

Art. 7.

Abrogazioni

1. Sono abrogate:

- la L.R. 5 settembre 1972, n. 11;
- la L.R. 17 agosto 1974, n. 26;
- la L.R. 28 maggio 1975, n. 45 - art. 1, art. 2, 2° e 3° comma;
- la L.R. 30 agosto 1979, n. 60 - art. 5;
- la L.R. 14 aprile 1985, n. 18;
- la L.R. 30 dicembre 1987, n. 35;
- la L.R. 15 marzo 1990, n. 7.

Art. 8.

Norma finanziaria

1. Al maggior onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per il periodo ottobre-dicembre 1993 in L. 35.000.000, si fa fronte apportando al bilancio di previsione del corrente esercizio la seguente variazione in termini di competenza e cassa:

(Omissis).

2. Per gli esercizi futuri si provvederà con le apposite leggi di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Barì, 11 gennaio 1994

SAVINO

94R0180

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 4.**Norme in materia di edilizia di culto e di utilizzazione degli oneri di urbanizzazione.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 26 suppl. del 15 febbraio 1994)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Definizioni*

1. Sono definiti edifici di culto ed opere annesse destinate all'esercizio dello stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 1°, lett. i), della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, e sono ammissibili a finanziamento regionale nei modi e nella misura previsti dalla legge stessa:

gli immobili destinati al culto, anche se articolati in più edifici; le strutture funzionalmente connesse con le attività per l'esercizio del culto;

gli immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività educative, culturali, sociali, ricreative e di ristoro che non abbiano fini di lucro;

gli immobili destinati alla formazione del clero; gli immobili sedi di istituti di istruzione religiosa.

Art. 2.*Programma annuale di finanziamento*

1. Gli enti proprietari e le competenti autorità religiose, che per la Chiesa cattolica sono gli ordini diocesani e per le confessioni non cattoliche le autorità territoriali riconosciute a norma di legge, formulano, entro il 31 gennaio di ciascun anno, le domande di concessione di contributi, indirizzate all'assessorato regionale ai LL.PP., corredate di un progetto di massima delle opere da realizzare e di un preventivo della spesa occorrente.

2. In sede di prima applicazione il termine indicato nel precedente comma è fissato in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La giunta, su proposta dell'assessore regionale ai LL.PP., di concerto con l'assessore regionale ai Beni culturali, in presenza di edifici di culto ed opere annesse ricadenti sotto il regime della legge 1° giugno 1939, n. 1089, inserisce le opere da ammettere a finanziamento nei programmi annuali di cui all'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27, tenuto conto degli interventi realizzabili dai soggetti richiedenti con i fondi di cui al successivo art. 3 e con priorità per i completamenti, i consolidamenti, gli adeguamenti strutturali ed antisismici e per gli interventi destinati alle comunità insediate in zone di recente urbanizzazione.

Art. 3.*Contributi di urbanizzazione secondaria*

1. I comuni, entro il 31 marzo di ogni anno, devolvono alle competenti autorità religiose una somma non inferiore al sette per cento dei contributi loro spettanti per oneri di urbanizzazione secondaria.

2. I contributi di cui al precedente comma sono determinati con riguardo a tutte le concessioni edilizie onerose rilasciate nell'anno precedente, anche per l'edilizia convenzionata, senza tener conto degli scomputi che i titolari delle concessioni hanno eventualmente ottenuto per l'esecuzione diretta di opere di urbanizzazione secondaria e per la cessione delle relative aree.

3. Le somme spettanti sono corrisposte ai legali rappresentanti delle confessioni religiose che ne facciano richiesta e che abbiano i requisiti di cui al precedente art. 2, in misura proporzionale alla consistenza nel comune delle comunità di diversa confessione.

4. Il 20% delle somme versate da ciascun comune è destinato alla esecuzione di lavori di costruzione, ricostruzione, ristrutturazione, consolidamento, adeguamento antisismico e restauro riguardanti opere ricadenti nel territorio di competenza dell'autorità religiosa mandataria, in modo tale che si realizzi, al compimento di un quinquennio, il pareggio tra somme conferite dal comune stesso e somme investite sul proprio territorio.

L'80% è comunque destinato all'esecuzione di lavori riguardanti opere ricadenti nel comune conferente la rispettiva somma.

5. Le competenti autorità religiose trasmettono ai comuni, entro il 31 dicembre di ogni anno, una analitica relazione sulla utilizzazione delle somme percepite al fine della verifica del loro impiego.

6. Le somme non utilizzate sono recuperate dal comune, maggiorate degli interessi computati al tasso riconosciuto dal tesoriere per le giacenze ordinarie.

7. È in facoltà delle competenti autorità religiose stipulare con i comuni apposite convenzioni nel caso in cui gli stessi o i soggetti attuatori di piani urbanistici esecutivi provvedano alla realizzazione diretta dei lavori o delle opere di cui al comma 4 del presente articolo.

8. Per gli edifici di culto ed opere annesse ricadenti sotto il regime giuridico della legge n. 1089 del 1° giugno 1939, ferme restando le competenze degli organi dello Stato in ordine alle procedure ed esecuzione degli interventi di cui alla stessa legge n. 1089 del 1° giugno 1939, la convenzione di cui al precedente comma fra le competenti autorità religiose ed i comuni è obbligatoria ed i lavori vanno realizzati dai comuni con le modalità di cui alla legge regionale n. 37 del 29 giugno 1979.

Art. 4.*Abrogazioni e norma finanziaria*

1. È abrogato il comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1985, n. 27.

2. La presente legge non comporta l'iscrizione di appositi stanziamenti a carico del bilancio regionale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 4 febbraio 1994

SAVINO

94R0258

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 5.**Apposizioni di termini alla legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52.***(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 26 suppl. del 15 febbraio 1994)***IL CONSIGLIO REGIONALE**

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. Le agenzie di viaggi e turismo — già classificate di cat. A, B e C ai sensi dell'abrogata normativa statale — che non hanno ancora conseguito la autorizzazione regionale di cui all'art. 4 della legge

regionale 11 dicembre 1984, n. 52, devono adeguarsi, entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 della legge regionale 11 dicembre 1984, n. 52, pena la decadenza della licenza in possesso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 4 febbraio 1994

SAVINO

94R0259

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 6.

Modifica dell'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 24, concernente: Norme per il pareggio annuale del Fondo di previdenza tra i consiglieri della regione Puglia - Integrazione dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1987, n. 34.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 26 suppl. del 15 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 24 è così modificato:

«1. Gli oneri relativi al disavanzo finanziario dell'anno 1993, determinati presuntivamente in L. 2.347.000.000, in applicazione delle norme dettate dalla presente legge, sono previsti nel capitolo 001020 «Spese per indennità di carica e di missione dei consiglieri regionali», di cui al bilancio di previsione dell'anno 1993, approvato con legge regionale 19 giugno 1993, n. 9.

2. Gli oneri relativi agli esercizi successivi, determinati con la procedura di cui al precedente art. 2, troveranno copertura nel corrispondente capitolo di bilancio».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 4 febbraio 1994

SAVINO

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7.

Modifica dell'art. 9 della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18, concernente le segreterie particolari del presidente e dei vice presidenti del consiglio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 26 suppl. del 15 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

L'art. 9 (Segreterie particolari del presidente e dei vice presidenti) della legge regionale 25 marzo 1974, n. 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (Segreterie particolari del presidente, dei vice presidenti, dei segretari e dei presidenti delle commissioni consiliari e del comitato per il piano).

Il presidente del consiglio, i vice presidenti, i segretari e i presidenti delle commissioni consiliari e del comitato per il piano, si avvalgono di segreterie particolari per la cura della corrispondenza e degli affari connessi all'esercizio delle proprie funzioni.

L'incarico di segretario particolare è conferito a dipendente della Regione su indicazione del presidente del consiglio, dei vice presidenti, dei segretari e dei presidenti delle commissioni consiliari e del comitato per il piano.

Tale incarico cessa con la cessazione della carica di presidente, di vice presidente, di segretario, di presidente di commissione e di presidente del comitato per il piano.

Le unità costituenti le segreterie particolari, oltre il segretario particolare, non possono superare il n. 5 per la segreteria del presidente del consiglio, n. 3 per la segreteria di ciascun vice presidente, n. 1 per la segreteria di ciascun consigliere segretario e n. 1 per la segreteria di ciascun presidente di commissione e del presidente del comitato per il piano della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 4 febbraio 1994

SAVINO

94R0261

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1994, n. 8.

Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 29 suppl. del 18 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Scopi*

1. La regione Puglia promuove, programma e coordina i servizi di sviluppo agricolo sul territorio regionale, nonché favorisce le connesse attività di ricerca e sperimentazione di interesse regionale, in armonia con il piano di sviluppo regionale, le indicazioni del piano agricolo nazionale e le finalità contenute nel regolamento CEE n. 270/79, relativo allo sviluppo della divulgazione agricola in Italia.

2. L'intervento regionale ha lo scopo di migliorare le condizioni economiche e sociali degli addetti all'agricoltura mediante l'incremento della produttività e del reddito delle aziende agricole, il conseguimento di più stabili e sicure condizioni di vita e l'ammodernamento del sistema agro-alimentare, nonché quello di favorire la partecipazione degli imprenditori alla politica di programmazione agricola regionale.

Art. 2.*Configurazione dei servizi di sviluppo agricolo*

1. I servizi di sviluppo agricolo si configurano quali strumenti essenziali di attuazione della politica agricola regionale; essi sono svolti oltre che dalla Regione anche dalle stesse categorie agricole, in forma autogestita, con l'indirizzo, il coordinamento e il controllo della Regione.

Art. 3.*Finalità dei servizi di sviluppo agricolo*

1. Le Finalità principali dei servizi di sviluppo agricolo sono:

a) stimolare, raccogliere ed organizzare la domanda di ricerca applicata e sperimentazione in campo agricolo di interesse regionale e divulgarne i risultati;

b) promuovere ed attuare programmi di formazione socio-economica e di qualificazione professionale, incentivata ai sensi degli art. 21 e 22 del reg. CEE 797/85, degli addetti ai servizi agricoli di sviluppo nel quadro delle finalità previste dalle direttive CEE;

c) curare la diffusione di programmi e materiali divulgativi, anche mediante il ricorso a professionalità del settore;

d) realizzare programmi dimostrativi in campo, organizzare incontri e conferenze a livello territoriale con organizzazioni professionali, associazioni dei produttori, cooperative ed altri organismi associativi delle categorie agricole, al fine di elevare il grado di conoscenza degli imprenditori e di conseguire la più rapida diffusione di quelle innovazioni tecnico-scientifiche connesse alla realizzazione degli obiettivi di sviluppo;

e) diffondere la conoscenza degli interventi pubblici e relative procedure destinate allo sviluppo agricolo, specie per quanto attiene allo sviluppo dell'associazionismo e della cooperazione, per incidere sul mercato attraverso il coagulo e la normalizzazione dell'offerta spesso proveniente da aziende di ridotte dimensioni;

f) orientare le scelte produttive ed operative in campo agricolo secondo criteri di economicità compatibili con la programmazione e in conformità dell'esigenza di combinare a livello ottimale i fattori della produzione aziendale e le innovazioni tecniche onde elevare le possibilità di occupazione e di reddito dei coltivatori;

g) assistere gli agricoltori nell'opera di miglioramento e potenziamento economico e produttivo delle aziende, nonché nell'elaborazione e nella tenuta della contabilità aziendale;

h) far acquisire alle aziende agricole, singole o associate, le innovazioni culturali tecnologiche, economiche ed organizzative, nonché i risultati conseguiti dalla ricerca e dalla sperimentazione in materia di coltivazione, allevamenti, lavorazione e commercializzazione dei prodotti, difesa delle colture, gestione ed organizzazione aziendale.

2. Le attività connesse con le finalità di cui alle lettere a), d) ed e) del precedente comma sono di prevalente interesse generale e sono svolte direttamente dalla Regione attraverso i propri organi tecnici o da altro ente pubblico all'uopo delegato; tutti gli altri compiti possono essere svolti in forma autogestita sotto il coordinamento e sostegno finanziario della Regione.

Art. 4.*Programmi poliennali e progetti annuali esecutivi*

1. Le finalità della presente legge si conseguono attraverso programmi poliennali, nei quali sono definiti gli obiettivi da conseguire, i tempi e le modalità di attuazione, gli enti, organismi, organizzazioni professionali agricole, cooperative ed Istituti interessati e l'onere finanziario che la Regione dovrà sostenere.

2. I programmi poliennali, predisposti dall'assessorato all'agricoltura con il concorso delle categorie interessate, vengono adottati dalla giunta regionale e vengono trasmessi al consiglio regionale per l'approvazione.

3. I progetti annuali esecutivi, quali documenti di attuazione dei programmi poliennali, vengono predisposti dall'assessorato all'agricoltura secondo le procedure di cui al comma precedente ed approvati dalla giunta regionale.

Art. 5.*Comitato regionale di sviluppo agricolo*

1. È istituito un comitato regionale di coordinamento per lo sviluppo agricolo (Co.Re.Sa.) con compiti di proposta, consulenza e collaborazione nei confronti degli organi regionali per la predisposizione ed attuazione dei programmi e dei progetti di sviluppo agricolo, compresa la ricerca e sperimentazione di interesse regionale.

2. Il comitato ha sede presso l'assessorato regionale all'agricoltura, si riunisce almeno tre volte l'anno e si avvale di una segreteria tecnica composta di cinque unità appartenenti ai ruoli regionali, di cui almeno tre di livello funzionale non inferiore al setolo.

3. Il Co.Re.Sa. è costituito da:

a) l'assessore regionale all'agricoltura e foreste o un suo delegato, che lo presiede;

b) gli assessori provinciali all'agricoltura delle cinque province pugliesi o loro delegati;

c) un rappresentante dell'assessorato alla programmazione, designato dallo stesso;

d) il dirigente responsabile del Settore dei servizi regionali di sviluppo agricolo;

e) due rappresentanti degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria operanti in Puglia, più un rappresentante dell'Istituto agronomico mediterraneo di Valenzano;

f) due rappresentanti della facoltà di agraria dell'Università di Bari, dei quali uno del corso di laurea in Scienze Forestali, designati dalla stessa;

g) un rappresentante della facoltà di veterinaria dell'Università di Bari, designato dalla stessa;

h) un rappresentante del Centro interregionale di formazione e divulgazione agricola di Bernalda (MT), designato dallo stesso;

i) un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche, designato dallo stesso;

l) un rappresentante per ogni organizzazione regionale professionale agricola presente a livello nazionale nel CNEL, designato dalle stesse;

m) un rappresentante per ogni organizzazione regionale sindacale di categoria, designato dalle stesse, presente a livello nazionale nel CNEL.

4. Il comitato può avvalersi, per problemi specifici, di esperti di riconosciuto valore del mondo scientifico, tecnico ed economico della Regione.

Art. 6.*Durata in carica del comitato*

1. Il comitato di cui al precedente art. 5 è costituito con decreto del presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale all'agricoltura e dura in carica cinque anni; i componenti designati possono essere riconfermati solo per una volta.

2. Ai componenti del predetto comitato si applicano le norme di cui all'art. 4 della legge regionale 12 agosto 1981, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni.

3. In mancanza di designazione da parte dei soggetti interessati, entro trenta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'assessorato regionale all'agricoltura, provvederà il presidente della giunta regionale.

Art. 7.

Funzionamento del comitato

1. Il comitato è chiamato ad elaborare proposte per la materia regolata dalla presente legge e a formulare pareri non vincolanti per l'amministrazione regionale sui programmi predisposti dalla Regione in merito ai servizi di sviluppo e di sperimentazione agraria per aree di rispettiva competenza.

2. Le decisioni del comitato vengono assunte a maggioranza dei presenti con voto palese. L'eventuale parere negativo espresso dal comitato dovrà essere dettagliatamente motivato.

3. Nel caso di richiesta di parere su azioni programmate dalla Regione, il parere stesso si intenderà acquisito in senso favorevole se il Co.Re.Sa. non si sarà pronunciato entro trenta giorni dalla richiesta dell'amministrazione regionale.

4. L'assessore regionale all'agricoltura invia annualmente alla giunta e al consiglio regionale una comunicazione sui risultati conseguiti nello svolgimento delle iniziative incentivate dalla Regione.

5. Per il primo anno di attuazione della legge si prescinde dai termini di cui ai precedenti commi.

6. Dopo la seduta di insediamento, il comitato si intende validamente costituito qualsiasi sia il numero dei presenti nella seconda convocazione.

Art. 8.

Campi sperimentali

1. Al fine di costituire una razionale rete di campi sperimentali e dimostrativi, funzionale ai servizi di sviluppo agricolo, sono utilizzati le aziende agricole e gli appezzamenti di terreno pervenuti in proprietà od in possesso della Regione, ritenuti idonei per lo svolgimento dei programmi di attività definiti dall'art. 3 della presente legge.

2. La gestione delle aziende è affidata ad un comitato di gestione costituito nell'ambito del Co.Re.Sa..

3. La giunta regionale può stipulare convenzioni con le università pugliesi e Centri di ricerca e sperimentazione ed altri enti ed organismi agricoli - compresi i Centri di sviluppo agricolo ed i Centri di assistenza specialistica - per la temporanea cessione in uso di appezzamenti di terreni destinati allo svolgimento di attività di ricerca o dimostrative ritenute di interesse per l'agricoltura pugliese. I risultati delle predette attività dovranno essere messi a disposizione dei servizi di sviluppo agricolo della Puglia.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale definisce le «rete di aziende dimostrative» e formula il disciplinare di gestione delle stesse, nel rispetto della normativa regionale in vigore.

Art. 9.

Associazioni di assistenza interaziendale e di gestione aziendale

1. Nel quadro delle misure a favore delle aziende agricole, previste dagli articoli 14, 15, e 16 del regolamento CEE n. 2328/91, la Regione favorisce la costituzione di associazioni tra imprenditori agricoli singoli o associati, per perseguire le seguenti finalità:

a) fornire assistenza interaziendale per l'applicazione di nuove tecnologie e di processi produttivi per tutelare e migliorare l'ambiente e per conservare lo spazio naturale;

b) favorire l'introduzione di sistemi agricoli alternativi e innovativi;

c) utilizzare razionalmente gli strumenti di produzione agricola;

d) razionalizzare la gestione dell'azienda agricola, anche mediante l'orientamento delle scelte relative all'ordinamento produttivo.

2. Le associazioni tra imprenditori agricoli possono costituirsi in «Centri di sviluppo agricolo» e in «Centri di assistenza tecnica specialistica».

3. Alla costituzione dei «Centri di sviluppo agricolo» provvedono le organizzazioni di cui al regolamento CEE n. 270/79, come modificato dall'art. 2, punto 1, del regolamento CEE n. 1760/87. Ogni «Centro» deve dotarsi di un proprio statuto, avere una durata non inferiore a dieci anni ed avvalersi di tecnici agricoli iscritti ai rispettivi albi professionali, con priorità dei divulgatori agricoli che hanno superato i corsi organizzati dai C.I.F.D.A..

4. Alla costituzione dei «Centri di assistenza tecnica specialistica» possono provvedere: le associazioni di produttori agricoli, legalmente riconosciute, comprese le associazioni biotecole a carattere nazionale; le Comunità montane; i consorzi di bonifica; i consorzi di difesa delle produzioni intensive. Ogni «Centro» deve perseguire gli obiettivi e le finalità connesse con i propri compiti statutari e, in particolare, per programmi specifici di miglioramento e di aggiornamento tecnologico delle coltivazioni agricole e delle formazioni forestali, per l'irrigazione, per i servizi di difesa delle coltivazioni e per il servizio agrometeorologico. Ogni «Centro» deve dotarsi di un proprio statuto, avere una durata non inferiore a dieci anni ed avvalersi di tecnici laureati in scienze agrarie, in scienze forestali, in veterinaria, in ingegneria idraulica, in scienze biologiche, in chimica iscritti ai rispettivi albi professionali.

5. Gli aiuti concedibili alle associazioni riconosciute sono quelli previsti dai richiamati articoli del regolamento CEE n. 2328/91, aggiornati negli importi come da successivi regolamenti della commissione CEE.

6. Le domande per il riconoscimento delle associazioni fra produttori e per la concessione degli aiuti sono presentate all'assessorato regionale all'agricoltura nei termini e secondo le condizioni che saranno fissate dalla giunta regionale.

Art. 10.

Registro dei tecnici agricoli

1. Per conseguire un qualificato servizio di sviluppo agricolo, anche in attuazione del regolamento CEE n. 270/79, i tecnici agricoli impiegati nel servizio pubblico e privato di sviluppo agricolo devono essere iscritti in apposito registro, tenuto a cura dell'assessorato regionale all'agricoltura.

2. I richiedenti l'iscrizione al registro devono possedere i seguenti titoli:

diploma di laurea in scienze agrarie, forestali, dell'alimentazione, delle produzioni animali, in medicina veterinaria, in biologia e in chimica, o diploma di perito agrario o di agrotecnico;

titolo di divulgatore conseguito attraverso la frequenza dei corsi CIFDA istituiti ai sensi del regolamento CEE n. 270/79 oppure di corsi svolti con analoga metodologia che saranno promossi dalla Regione.

3. Sono iscritti nel registro dei tecnici agricoli i dipendenti regionali che alla data del 1° gennaio 1988, in possesso di uno dei titoli di studio richiesti, abbiano svolto attività di assistenza tecnica o comunque ad essa connessa presso gli uffici regionali centrali e periferici, per almeno un triennio. Tale requisito sarà attestato da apposita certificazione dell'assessore all'agricoltura su parere espresso dal dirigente dell'ufficio presso il quale l'interessato ha prestato servizio. L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato da presentare al presidente della giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Possono essere iscritti al registro dei tecnici agricoli anche i docenti della formazione professionale che, in possesso del titolo di studio richiesto ed avendo insegnato materie inerenti il settore agricolo, abbiano partecipato con profitto ai corsi di riqualificazione promossi dall'assessorato alla formazione professionale.

5. Possono essere iscritti al «registro» i tecnici agricoli formati nei corsi per divulgatori svolti dalle organizzazioni professionali ai sensi del combinato disposto dei regolamenti CEE n. 270/79 e n. 1760/87.

6. Gli iscritti al registro sono tenuti a frequentare periodicamente corsi di aggiornamento organizzati dalla Regione.

Art. 11.

Attività lavorativa dei tecnici agricoli

1. I dipendenti regionali impegnati nei servizi di sviluppo agricolo, la cui attività professionale risulta incompatibile con il rispetto del normale orario di ufficio, possono svolgere l'attività lavorativa ordinaria di trentasei ore settimanali in orari diversi rispetto all'orario

unico in vigore negli uffici regionali, a condizione che tale attività si svolga per almeno cinque giornate lavorative settimanali e che venga istituito un adeguato controllo di normale svolgimento di attività lavorativa.

2. In deroga al regolamento degli automezzi regionali l. 8.07. 1978, n. 1, i tecnici agricoli impegnati nei servizi pubblici di sviluppo agricolo sono autorizzati, limitatamente al territorio di competenza, alla guida delle autovetture regionali assegnate ai rispettivi uffici. La Regione curerà la stipula di specifica copertura assicurativa in favore dei suddetti per ogni danno a persone o a cose che dovesse verificarsi nell'espletamento del servizio.

Art. 12.

Attività di ricerca e sperimentazione

1. Le attività di ricerca e sperimentazione applicata da inserire nel programma regionale, da qualsiasi soggetto proposte, devono essere preventivamente concordate e successivamente realizzate con il coinvolgimento degli Istituti di ricerca e sperimentazione presenti sul territorio regionale, nonché con enti pubblici nazionali, in relazione alle specifiche competenze di ognuno di essi.

2. La regione Puglia stipulerà con i predetti Istituti di ricerca o enti pubblici apposite convenzioni nel rispetto della normativa regionale e statale in vigore.

Art. 13.

Organizzazione dei servizi di sviluppo agricolo regionale

1. La dotazione organica complessiva per l'applicazione della presente legge è fissata nei limiti di sessanta unità tecniche agricole (laureati e diplomati) in deroga a quanto stabilito per la Puglia dal programma quadro nazionale per la divulgazione agricola, in esecuzione del reg. CEE 270/79 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Con la legge regionale di organizzazione degli uffici sarà determinata la dotazione organica dei singoli livelli funzionali che comunque non potranno superare il settimo livello.

Art. 14.

Norma transitoria

1. La Regione, al fine dell'immediata attivazione degli istituendi servizi di sviluppo agricolo regionale, dispone l'assunzione dei tecnici agricoli successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge e della legge di bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994.

2. La giunta regionale, successivamente all'entrata in vigore della legge regionale del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, con proprio provvedimento determina tempi e procedure relative all'assunzione dei tecnici per i servizi agricoli che:

- siano in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 270/1979 della Comunità economica europea;
- siano stati ammessi ai corsi per divulgatori agricoli presso il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (CIFDA) di Bernalda e del FORMEZ a seguito di pubblico concorso bandito dagli stessi enti;
- abbiano superato le prove finali dei corsi di cui alla precedente lettera b).

Art. 15.

Norma finanziaria

1. Agli oneri rivenienti dall'applicazione della presente legge, quantificati in lire 2 miliardi annui, si farà fronte mediante gli stanziamenti che perverranno alla Regione dal riparto delle risorse finanziarie statali destinate all'attuazione di azioni in campo agricolo e forestale e dalle quote assegnate dalla Comunità europea per il cofinanziamento delle specifiche attività.

2. Per il 1994, si farà fronte, in termini di competenza e cassa, per lire 1 miliardo con il recupero del residuo di stanziamento del cap. 01 12054 «Interventi regionali per il coordinamento dei servizi di sviluppo agricolo e connessa attività di ricerca e sperimentazione» del bilancio di previsione 1992 di cui alla deliberazione di giunta regionale n. 1556 del 28 maggio 1993 e per lire 1 miliardo con i fondi di cui al comma precedente.

3. Per gli anni successivi si provvederà in sede di approvazione della legge regionale dei corrispondenti bilanci di previsione, con esclusivo riferimento ai fondi di cui al precedente comma 1.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Barì, 8 febbraio 1994

SAVINO

94R0262

LEGGE REGIONALE 17 febbraio 1994, n. 9.

Imposta regionale sulla benzina per autotrazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 35 suppl. del 28 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È istituita l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, prevista dall'art. 6, lettera c), della legge 14 giugno 1990, n. 158 ed al capo III del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398.

Art. 2.

1. L'imposta è dovuta nella misura massima consentita dalla legge 14 giugno 1990, n. 158, dai soggetti consumatori della benzina ed è riscossa dal soggetto erogatore che deve versarla alla regione Puglia, entro 30 giorni dall'introduzione della somma, sulla base dei quantitativi erogati risultanti dal registro di carico e scarico di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474.

Art. 3.

1. Le modalità di accertamento, le sanzioni, le indennità di mora e gli interessi verranno disposti con successiva legge regionale, nel rispetto dei limiti previsti dai principi delle leggi dello Stato.

Art. 4.

1. Le disposizioni previste dalla presente legge in merito all'imposta regionale sulla benzina entrano in vigore il 31 marzo 1994, sempre che a tale data siano state emanate e siano entrate in vigore le disposizioni regionali previste dal precedente articolo 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Barì, 17 febbraio 1994

SAVINO

94R0263

LEGGE REGIONALE 7 marzo 1994, n. 10.

Proroga della legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 «Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico».

: Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 45 straord. del 16 marzo 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. La validità delle norme di cui alla legge regionale 11 maggio 1990, n. 30 «Norme transitorie di tutela delle aree di particolare interesse ambientale-paesaggistico», così come modificata dalle leggi regionali 11 febbraio 1993, n. 2 e 9 agosto 1993, n. 14, e prorogata alla data del 30 giugno 1994.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 7 marzo 1994

MARTELOTTA

94R0461

LEGGE REGIONALE 16 marzo 1994, n. 11.

Norme di attuazione della legge-quadro sul volontariato.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 53 suppl. del 30 marzo 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA RIAPPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Finalità e ambiti di intervento*

1. La Regione Puglia riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale.

2. La Regione Puglia individua, come ambiti prioritari in cui promuovere e sostenere le attività del volontariato in quanto integrative e non sostitutive delle funzioni delle pubbliche istituzioni, i seguenti settori di intervento:

a) l'area socio-sanitaria, con particolare riferimento alle problematiche dei portatori di handicap, della salute mentale, delle tossicodipendenze e dell'alcolismo, della donazione di sangue, della

donazione di organi, delle patologie croniche e invalidanti e delle malattie sociali, dei tumori, dell'A.I.D.S., ricomprendendo inoltre tutte le iniziative rivolte alla educazione sanitaria, alla prevenzione, alla qualità dell'assistenza e al reinserimento sociale;

b) l'area della solidarietà sociale, in rapporto alle problematiche dell'infanzia, della terza età, degli immigrati e degli emigrati, della devianza sociale minorile e degli adulti, della povertà e della emarginazione;

c) l'area educativa e del diritto allo studio, in riferimento alle problematiche dell'evasione scolastica e dell'abbandono, e a sostegno della piena realizzazione delle opportunità educative per tutti i cittadini;

d) l'area culturale, con specifico riferimento alla tutela del territorio, dell'ambiente, del patrimonio storico-artistico;

e) l'area dei diritti civili, della tutela del cittadino, della promozione della condizione della donna, del riconoscimento e della valorizzazione delle differenze etniche, religiose e culturali, dell'azione a favore della pace e del rispetto tra i popoli;

f) l'area della protezione civile.

Art. 2.*Registro delle organizzazioni di volontariato*

1. In attuazione della legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266, è istituito presso l'assessorato regionale ai servizi sociali il Registro generale delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale o articolazione locale autonoma nella Regione Puglia e che perseguono le finalità di cui al precedente art. 1.

2. L'iscrizione al Registro delle organizzazioni di volontariato e loro aggregazioni, costituite da almeno un anno e che siano già operative, è disposta su domanda, redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato e corredata della seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) statuto;

c) verbale di nomina del legale rappresentante;

d) relazione sull'attività e sull'articolazione della organizzazione;

e) bilancio consuntivo;

f) elenco nominativo dei soggetti che ricoprono le cariche associative, degli aderenti volontari e del personale dipendente o comunque in rapporti economici o patrimoniali con l'organizzazione;

g) dichiarazione dalla quale risulti la marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte.

3. L'elenco nominativo di cui alla lettera f) del precedente comma deve indicare, oltre alle generalità, anche la qualificazione professionale e l'attività svolta nell'ambito dell'organizzazione.

4. Nel corso dell'istruttoria delle domande, finalizzata all'accertamento dei requisiti previsti dalla legge 11 agosto 1991, n. 266, e in particolare dall'art. 3, può essere richiesta documentazione integrativa e/o possono essere effettuate verifiche dirette.

5. L'iscrizione è disposta entro novanta giorni dalla data di ricevimento dell'istanza con decreto dell'Assessore regionale ai servizi sociali, da pubblicare per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

6. Il termine è sospeso in caso di richiesta di integrazione di documentazione e fino alla data di ricezione degli elementi richiesti.

7. Non sono iscrivibili, in particolare, le istituzioni pubbliche, le cooperative, le organizzazioni che svolgono le loro attività prevalentemente a favore dei propri aderenti, le associazioni sportive, le associazioni pro loco, le organizzazioni che svolgono attività produttive di rilevanza non marginale, i partiti politici, le organizzazioni sindacali e di categoria, i patronati sociali, i circoli culturali e ricreativi.

8. Le organizzazioni debbono essere caratterizzate, per espressa ed attuata disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto, formalizzati almeno con scrittura privata registrata, dall'assenza di fini di lucro nonché di remunerazione degli associati sotto qualsiasi forma, dall'elettività e gratuità delle cariche associative nonché dalla gratuità delle prestazioni personali e spontanee fornite dagli aderenti, dall'obbligatorietà del bilancio e dalla democraticità della struttura. L'atto costitutivo o lo statuto debbono inoltre prevedere i criteri di

ammissione ed esclusione degli aderenti e l'indicazione dei loro obblighi e diritti. In relazione alla peculiarità dell'organizzazione è consentita l'integrazione dell'organo esecutivo con un solo componente di nomina esterna all'assemblea.

Art. 3.

Revisione periodica del Registro

1. Perché si possa verificare la permanenza dei requisiti e l'effettivo svolgimento delle attività di volontariato, le organizzazioni iscritte nel Registro di cui al precedente art. 2 trasmettono annualmente all'Assessorato regionale ai servizi sociali copia del bilancio consuntivo entro trenta giorni dalla data della sua approvazione e, comunque, non oltre il 30 aprile di ogni anno e una dichiarazione attestante il permanere dei requisiti necessari per l'iscrizione; entro lo stesso termine trasmettono una relazione sulle attività svolte e danno comunicazione di ogni variazione della documentazione di cui al comma 2 del precedente art. 2.

2. La cancellazione di un'organizzazione dal Registro è disposta, con decreto dell'Assessore ai servizi sociali, per accertata perdita dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'iscrizione, ovvero per richiesta espressa dell'organizzazione interessata. La mancata presentazione, nonostante diffida, della documentazione di cui al precedente comma 1 costituisce accertamento della perdita dei requisiti.

3. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione al Registro generale e contro il provvedimento di cancellazione dallo stesso è ammesso ricorso ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Il Registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato viene pubblicato annualmente sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia.

Art. 4.

Prestazioni all'interno di strutture pubbliche

1. Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato all'interno delle strutture pubbliche sono regolate da convenzioni redatte ai sensi dell'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Le stesse convenzioni disciplinano le modalità di accesso, i rapporti con il personale della struttura, la ripartizione dei compiti e delle responsabilità tra gli operatori pubblici ed i volontari, le modalità di svolgimento delle attività di volontariato.

3. Gli enti pubblici, in ogni caso, non possono sopperire a carenze di organico ricorrendo al volontariato.

Art. 5.

Convenzioni

1. Nella scelta delle organizzazioni per la stipula delle convenzioni previste dall'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, costituiscono titoli di priorità:

a) l'incidenza di professionalità in ordine alle attività oggetto della convenzione;

b) l'esperienza maturata nello stesso settore di attività, opportunamente documentata;

c) la prevalenza di operatori volontari nello svolgimento dell'attività oggetto della convenzione;

d) il collegamento associativo con altre organizzazioni di volontariato e l'interazione con altri soggetti sociali e con servizi pubblici;

e) la sede dell'organizzazione e la presenza operativa nel territorio in cui deve essere svolta l'attività;

f) il tipo e la qualità della formazione curata dall'organizzazione.

2. Le convenzioni sono suddivise in due parti.

Nella prima parte devono essere indicati:

a) i parametri atti a definire l'attitudine e la capacità operativa dell'organizzazione di volontariato con riguardo all'attività oggetto della convenzione;

b) la disciplina dei requisiti e dei criteri che hanno dato titolo di priorità nella scelta della organizzazione per la stipulazione della convenzione, con preferenza alle organizzazioni di volontariato federate o comunque collegate;

c) le disposizioni idonee a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione;

d) la garanzia del rispetto dei diritti e della dignità degli utenti.

La seconda parte deve contenere:

a) la disciplina delle modalità cui dovrà attenersi l'organizzazione di volontariato per lo svolgimento delle prestazioni che formano oggetto dell'attività all'interno della struttura convenzionata;

b) la previsione delle modalità e dei tempi per il rimborso delle spese;

c) la disciplina relativa all'affidamento di mezzi e strutture di proprietà pubblica in comodato gratuito alle organizzazioni di volontariato;

d) le modalità di accesso e di utilizzo di documentazione, strutture e mezzi nelle sedi delle pubbliche istituzioni interessate dall'attività;

e) la disciplina della copertura assicurativa che va garantita mediante compagnie assicurative di rilevanza nazionale e mettendo a confronto almeno tre offerte diverse;

f) le forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualità, nonché le modalità di reciproca consultazione periodica.

3. L'ente pubblico contraente è tenuto ad effettuare controlli circa il rispetto dei termini della convenzione ed a verificare che gli interventi vengano realizzati nel rispetto della reale dignità della persona senza discriminazioni di carattere etnico, politico e religioso.

4. Le convenzioni devono prevedere a carico degli enti pubblici adeguate forme di pagamento anche mediante anticipazioni sul rimborso delle spese, nonché eventuali contribuzioni e/o messa a disposizione di materiali, attrezzature e strutture riconosciute necessarie in relazione all'entità e alla durata del rapporto convenzionato.

Art. 6.

Organi e forme di controllo

1. nei confronti delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale viene effettuata, a cura dell'Assessorato regionale ai servizi sociali, una visita di controllo almeno ogni due anni, anche avvalendosi degli uffici e dei servizi dei Comuni.

2. Le visite di controllo avranno per oggetto:

a) la contabilità;

b) il perdurare dei requisiti per l'iscrizione al Registro regionale;

c) l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato;

d) il riscontro della marginalità delle attività commerciali e produttive eventualmente svolte.

3. Le organizzazioni di volontariato hanno l'obbligo di mettere a disposizione del controllore tutti i libri, i registri ed i documenti e di fornire altresì i dati, le informazioni e i chiarimenti richiesti.

4. Di ogni visita di controllo deve essere redatto processo verbale. Il verbale è stilato in tre originali datati e sottoscritti, oltre che dal controllore, dal legale rappresentante dell'organizzazione di volontariato, il quale può farvi iscrivere le proprie osservazioni.

5. Entro quindici giorni dalla data del verbale, l'organizzazione di volontariato controllata può presentare ulteriori osservazioni.

6. Uno degli originali del verbale rimane presso l'organizzazione di volontariato; un altro è trasmesso all'Osservatorio regionale del volontariato di cui al successivo art. 10.

7. Le visite di controllo non pregiudicano quelle di carattere tecnico che eventualmente siano disposte da altre amministrazioni pubbliche competenti.

8. Al fine di consentire l'attività di controllo, tutte le organizzazioni di volontariato, indipendentemente dalla forma giuridica assunta, devono tenere appositi registri dei verbali di assemblea e di cassa.

9. Le amministrazioni comunali sono tenute ad informare l'Assessorato regionale ai servizi sociali su eventuali irregolarità, abusi o infrazioni da parte delle organizzazioni operanti nell'ambito del territorio di competenza.

Art. 7.

Risorse economiche

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento e per lo svolgimento di specifiche attività dai proventi di cui all'art. 5, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

2. Le organizzazioni di volontariato possono accettare dai privati beneficiari delle loro attività spontanee elargizioni, per le quali rilasciano ricevuta da trascrivere nei registri di cassa di cui al precedente art. 6, comma 8.

Art. 8.

Formazione

1. La Regione, su proposta dell'Osservatorio regionale di cui al successivo art. 10, organizza corsi per la formazione e l'aggiornamento dei volontari che svolgono in loro attività nell'ambito di organizzazioni iscritte al Registro di cui al precedente art. 2.

2. Ai volontari è altresì consentita la partecipazione ai corsi istituiti per la qualificazione, riqualificazione e aggiornamento degli operatori sociali, entro il numero di posti appositamente riservati.

Art. 9.

Assemblea regionale del volontariato

1. È istituita l'Assemblea regionale del volontariato di cui hanno diritto di partecipare tutti i responsabili, o loro delegati, delle organizzazioni di volontariato iscritte nel Registro regionale, con voto deliberativo. Alla stessa assemblea possono partecipare le organizzazioni di volontariato non iscritte, con solo voto consultivo.

2. L'assemblea è convocata dall'Assessore ai servizi sociali. La prima convocazione è effettuata entro centotrenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'assemblea si riunisce almeno una volta ogni due anni con il compito di effettuare proposte o valutazioni sugli indirizzi generali delle politiche sociali regionali, sui rapporti tra organizzazioni di volontariato e istituzioni e su tutto quanto attiene alla prevenzione ed alla rimozione dei fenomeni di emarginazione.

4. L'assemblea elegge al suo interno il presidente ogni volta che si riunisce.

5. L'assemblea elegge i sette rappresentanti presso l'Osservatorio regionale.

Art. 10.

Osservatorio regionale del volontariato

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro trenta giorni dalla designazione dei componenti da parte dell'assemblea di cui al precedente art. 9, è istituito l'Osservatorio regionale del volontariato presieduto dall'Assessore regionale ai servizi sociali o da un suo delegato e composto da:

n. 2 rappresentanti del Consiglio regionale;

n. 1 rappresentante della sezione regionale pugliese dell'A.N.C.I.;

n. 1 rappresentante della sezione regionale pugliese dell'U.P.I.;

il responsabile dell'unità organizzativa competente per le iscrizioni nel Registro di cui all'art. 2;

n. 7 rappresentanti delle organizzazioni di volontariato espressi dall'assemblea regionale del volontariato.

2. Qualora tutte le designazioni non avvengano entro trenta giorni dalla richiesta avanzata dal Presidente della Giunta regionale, il presidente stesso provvederà comunque alla costituzione dell'Osservatorio con i componenti designati entro i termini, salvo successive integrazioni.

3. I componenti dell'Osservatorio regionale rimangono in carica per la durata della legislatura.

4. L'osservatorio, che si avvale del personale, dei mezzi e dei servizi della Regione, si riunisce almeno ogni novanta giorni ed ha i seguenti compiti:

a) valutare l'applicazione della presente legge su tutto il territorio regionale;

b) avanzare proposte alla Regione sulle materie che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;

c) esprimere parere sulle proposte di legge, sulle politiche sociali della Regione Puglia, sulle direttive e sulle materie, che interessano le attività delle organizzazioni di volontariato;

d) promuovere studi e ricerche per lo sviluppo delle politiche sociali sul territorio regionale;

e) esprimere parere in ordine a particolari casi di iscrivibilità al registro di cui all'art. 2 sottoposti dall'Assessorato ai servizi sociali.

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Osservatorio prende atto e tiene conto delle proposte e delle valutazioni espresse dall'Assemblea regionale del volontariato.

5. La partecipazione agli organi previsti dalla presente legge è gratuita.

Art. 11.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione della presente legge il disposto di cui all'art. 7, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266 non si applica alle organizzazioni di volontariato che già abbiano in corso convenzioni con enti pubblici.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le convenzioni in corso devono essere adeguate a quanto previsto all'art. 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 12.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 24 maggio 1985, n. 44.

Art. 13.

Rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si rinvia alla legge-quadro sul volontariato 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 14.

Norma finale

1. Restano salve le iscrizioni effettuate nel registro di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 3481 del 22 giugno 1992, nonché le domande presentate in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 16 marzo 1994

MARTELLÒTTA

94R0387

LEGGE REGIONALE 6 aprile 1994, n. 12.

Integrazioni alla legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 61 suppl. del 13 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 7 (Abrogazioni) della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 3, concernente «Norme per il funzionamento dei Gruppi consiliari», dopo la settima linea viene aggiunta la seguente:

«— la legge regionale 17 gennaio 1988, n. 5».

Art. 2.

1. Il 3° comma dell'art. 3 della legge regionale n. 3 dell'11 gennaio 1994 è così integrato:

«Il presidente del Gruppo consiliare conferisce l'incarico di responsabile d'ufficio ad uno dei dirigenti assegnati a norma del primo comma o, in mancanza, provvisoriamente, ad un dipendente in possesso almeno del settimo livello».

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 6 aprile 1994

MARTELOTTA

94R0388

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1994, n. 13.

Legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 "Esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1994". Proroga ed integrazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 61 suppl. del 13 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 1 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1 è prorogato al 30 aprile 1994, ai sensi dell'art. 50 della legge regionale 30 maggio 1977, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. La tabella A) di cui al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale 11 gennaio 1994, n. 1, viene integrata dai capitoli di spesa obbligatoria o indierogabile di cui all'annessa tabella B).

Art. 3.

1. Alla legge regionale 19 giugno 1993, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i termini previsti dall'art. 36 — comma 2 — e dall'art. 37 — comma 1 — sono prorogati di sei mesi;

b) all'art. 36, primo comma, dopo la parola «liquidatore» sono aggiunte le seguenti: «oltre a quanto previsto dal comma 2 bis dell'art. 39»;

c) all'art. 38 la parola «soppressione» è sostituita dalla parola «estinzione». L'ultimo periodo del secondo comma dell'art. 38 è abrogato;

d) all'art. 39, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma: «2/bis. Fino alla presentazione dell'inventario di cui al primo comma, il Commissario liquidatore cura la gestione ordinaria e straordinaria dei beni relativi»;

e) all'art. 40, primo comma, è aggiunto il seguente periodo: «che può annullarli o modificarli nel termine improrogabile di trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso infruttuosamente il predetto termine, la proposta del Commissario liquidatore si intende approvata»;

f) il termine previsto dall'art. 43, comma 1, è prorogato di mesi quattro;

g) il termine previsto dall'art. 46, comma 1, è prorogato di mesi quattro.

Art. 4.

1. Il termine di cui all'art. 11, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 31, è prorogato al 30 giugno 1994, in deroga alla disposizione di cui all'art. 70 della legge regionale 4 dicembre 1991, n. 11.

Art. 5.

1. I contratti dell'Amministrazione regionale per la fornitura di beni e servizi sono sottoposti a riesame secondo le indicazioni dell'art. 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi correttivi di finanza pubblica».

2. La Giunta regionale avvia il procedimento nel rispetto del comma 20 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

3. I funzionari delegati ai centri di spesa procedono alla verifica dei contratti richiamando i prezzi medi di mercato e valutando la congruità finanziaria degli affidamenti.

4. I risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi precedenti costituiscono economia di bilancio.

Art. 6.

1. Sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia i seguenti atti:

a) regolamenti ed altri atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;

b) atti generali di indirizzo, di direttiva, di programmazione economico-finanziaria e di pianificazione territoriale approvati dal Consiglio regionale (talì vanno pubblicati per estratto);

c) contratti collettivi decentrati approvati dalla Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 3 febbraio 1993, n. 29;

d) piante organiche e relative variazioni degli enti amministrativi regionali e delle Unità sanitarie locali;

e) criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausilii finanziari;

f) atti generali e relativi alla determinazione di tariffe, canoni e rette per il rilascio di autorizzazioni, licenze ed altri analoghi provvedimenti;

g) atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della CEE;

h) atti la cui pubblicazione sul B.U.R.P. è espressamente prevista da leggi dello Stato;

i) decreti del Presidente o degli Assessori regionali, la cui pubblicazione è espressamente disposta con deliberazione della Giunta regionale.

2. Sono altresì pubblicate, per estratto, le decisioni della Corte costituzionale riguardanti la Regione Puglia, nonché quelle più importanti dell'Assemblea regionale, delle quali il Presidente del Consiglio faccia espressa richiesta, e quelle relative alla elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni.

3. Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, gli avvisi di gara saranno inseriti nel B.U.R.P. pubblicato il giovedì.

4. La pubblicazione è anticipata al giorno precedente se il giovedì è festivo.

5. Le caratteristiche di stampa del B.U.R.P. devono essere quelle della Gazzetta ufficiale della Repubblica.

6. Il numero delle copie del B.U.R.P. da stampare per ciascuno degli anni 1994-1995-1996 non può essere superiore a 3.000.

7. È abrogata e/o modificata ogni altra disposizione in contrasto con il presente articolo.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e dell'art. 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 14 aprile 1994

MARTELOTTA

(Omissis).

94R0389.

LEGGE REGIONALE 12 aprile 1994, n. 14.

Norme straordinarie per l'Organizzazione regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 61 suppl. del 13 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

1. In via provvisoria e sino all'entrata a regime della riorganizzazione degli uffici regionali, la Giunta regionale è autorizzata, d'intesa con l'Amministrazione statale, ad avvalersi di dirigenti o professionisti dello Stato, in numero non superiore a cinque unità, in posizione fuori ruolo, comando o distacco, per l'ausilio a particolari strutture coinvolte nei processi di risanamento e ristrutturazione dell'attività regionale.

Art. 2.

Agli oneri derivanti dalla presente legge, prevedibili in presuntive L. 300.000.000, si farà fronte con apposito stanziamento sul cap. 0003300 del bilancio della Regione Puglia per l'esercizio 1994.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 12 aprile 1994

MARTELOTTA

94R0390

LEGGE REGIONALE 18 aprile 1994, n. 15.

Disposizioni per l'affidamento degli impianti irrigui collettivi ai Consorzi di bonifica.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Puglia n. 65 straord. del 20 aprile 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Gli impianti di irrigazione già dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia, trasferiti alla Regione Puglia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1979, con le relative pertinenze mobili ed immobili, nonché tutti gli altri impianti direttamente condotti a fini irrigui dalla Regione, sono affidati in gestione, con le modalità, le procedure e le condizioni indicate nella presente legge, ai Consorzi di bonifica competenti per territorio.

Art. 2.

Affidamento in gestione

1. All'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua e nomina una apposita Commissione tecnica che, entro trenta giorni, provvede all'inventario dei singoli impianti irrigui e relativi materiali di scorta, attrezzature, pertinenze mobili ed immobili, ai necessari accertamenti amministrativi in ordine all' intestazione catastale, agli espropri o eventuali atti sostitutivi, alle certificazioni delle U.U.S.S.LL., agli eventuali attraversamenti di strade, ferrovie ed altri immobili, alle misure di prevenzione infortuni ed incendi, nonché a tutti gli adempimenti amministrativi da espletare ai sensi di legge per la corretta utilizzazione di un'opera irrigua di uso pubblico.

2. La Commissione, inoltre, procede all'acquisizione dei provvedimenti rilasciati per l'autorizzazione alla trivellazione dei pozzi ed alla successiva utilizzazione delle acque sotterranee rinvenute, nonché all'accertamento tecnico per ogni impianto, che ne attesti lo stato di consistenza, di efficienza e di funzionalità con l'individuazione degli interventi di manutenzione straordinaria occorrenti.

3. All'entrata in vigore della presente legge gli impianti sono consegnati ai Consorzi, in via provvisoria, nello stato di fatto e di diritto esistenti.

4. La consegna definitiva degli stessi impianti è effettuata dalla Regione ai Consorzi di bonifica contestualmente alla sottoscrizione dell'inventario e degli accertamenti amministrativi e tecnici di cui ai commi 1 e 2.

5. I rapporti tra la Regione Puglia ed i singoli Consorzi di bonifica sono disciplinati da apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale.

Art. 3.

Finanziamenti e modalità di gestione

1. Al fine di garantire la regolare e puntuale gestione del servizio irriguo, la Giunta regionale, con proprio provvedimento, fissa, all'inizio di ogni esercizio finanziario, i criteri per la ripartizione del relativo fondo di bilancio ed attribuisce a ciascun Consorzio la parte di relativa competenza.

2. Sulla base del riparto di cui al comma 1, i Consorzi predispongono, annualmente, perizie tecnico-amministrative, da approvare con provvedimento del dirigente dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio, cui è attribuita anche la verifica contabile. Il provvedimento di approvazione è sottoposto all'esame della Giunta regionale per la presa d'atto.

3. Le perizie devono comprendere gli oneri per il personale impegnato presso gli impianti irrigui, per la fornitura di mezzi, materiale ed attrezzature di scorta, per spese generali e per quant'altro necessario al corretto funzionamento degli stessi.

4. La Regione riconosce ai Consorzi, a compensazione degli oneri per il proprio personale tecnico ed amministrativo impegnato nella gestione del servizio irriguo trasferito, le spese generali, determinate forfettariamente nella misura del 15% dell'importo delle perizie di cui al precedente comma 3.

5. I canoni sono incassati dai Consorzi secondo le modalità in uso presso gli stessi.

6. I versamenti effettuati dalla regione corrispondono all'importo delle singole perizie al netto dell'ammontare dei canoni irrigui relativi all'esercizio precedente.

7. Il Settore ragioneria è autorizzato ad emettere mandati di pagamento in favore dei Consorzi di bonifica nelle misure sotto indicate, su richiesta del dirigente dell'I.P.A.:

- a) il 50% dell'importo delle perizie, a titolo di anticipazione;
- b) l'ulteriore 40%, su istanza del legale rappresentante del Consorzio di bonifica che certifichi l'intervenuta spesa del 40% dell'importo della perizia;
- c) il restante 10% all'approvazione del rendiconto di spesa da parte della Giunta regionale, su proposta del dirigente dell'I.P.A.

Art. 4.

Canoni di utenza irrigua

1. I Consorzi di bonifica determinano per gli impianti in affidamento i canoni di utenza, tenendo conto di quelli praticati per i propri impianti.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale determina i criteri di regolamentazione e di disciplina delle tariffe dei canoni irrigui.

Art. 5.

Personale

1. I Consorzi di bonifica, per la gestione e la manutenzione degli impianti e delle opere di sistemazione idraulica, devono avvalersi, attraverso l'Istituto del comando, del personale regionale operaio salariato con contratto di natura privatistica, riveniente alla Regione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1979, e già utilizzato dalla Regione nei servizi irrigui e preferibilmente presso gli stessi.

2. Le esigenze di manodopera sono soddisfatte con l'impiego di unità di personale che abbiano totalizzato, in ciascuno degli anni 1990-1991-1992-1993, almeno 181 giornate lavorative; agli stessi sono comunque garantite non meno di 181 giornate lavorative nell'arco di dodici mesi.

3. Eventuali ulteriori esigenze di manodopera vengono soddisfatte mediante l'impiego di unità di personale che in precedenza abbiano prestato attività lavorativa occasionale presso gli impianti irrigui, secondo la graduatoria che gli Uffici di collocamento formeranno sulla base dell'anzianità di servizio e di impiego.

Art. 6.

Vigilanza

1. La Regione esercita la vigilanza sulla gestione degli impianti irrigui affidati ai Consorzi di bonifica, attraverso gli Uffici dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competenti per territorio.

Art. 7.

Norma transitoria

1. Per il 1994 le perizie di spesa di cui all'art. 3 vengono presentate dai Consorzi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. A partire dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994, il capitolo di bilancio 0131050 è così modificato «Trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali».

2. Il trasferimento di fondi ai Consorzi di bonifica per la gestione degli impianti irrigui regionali cessa con l'adeguamento dei canoni di utenza a totale copertura delle spese di gestione.

3. Il piano operativo plurifondo 1994/1999, relativamente al triennio 1994/1996, deve contenere una misura per l'ammmodernamento degli impianti irrigui ad uso pubblico, al fine di razionalizzare l'utilizzo delle acque sotterranee.

4. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in via presuntiva in lire 11 miliardi per il 1994 e 8 miliardi annui per il biennio 1995/1996, si farà fronte con le risorse finanziarie dello Stato rivenienti dal riparto dei fondi di cui alla legge 8 novembre 1986, n. 752 e nei limiti degli stanziamenti previsti con le relative leggi di bilancio.

5. Fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio per l'esercizio finanziario 1994, la Giunta regionale ripartisce ed eroga ai Consorzi di bonifica interessati, in via di anticipazione e nei limiti consentiti dall'esercizio provvisorio, i fondi disponibili sul cap. 0131050.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Puglia.

Bari, 18 aprile 1994

MARTELOTTA

94R0391

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1994, n. 1.

Interventi urgenti a favore del C.I.A.P.I. di Chieti-Pescara.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 2 del 18 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Centro interaziendale di addestramento professionale nell'industria (C.I.A.P.I.) di Chieti-Pescara è autorizzato a contrarre un mutuo decennale presso l'Istituto di credito tesoriere della Regione, da ammortizzare con rate semestrali in conto capitale ed interessi, di L. 600.000.000 per ciascuna rata stessa per un complessivo importo massimo annuo di L. 1.200.000.000.

Art. 2.

1. Il capitale introitato con l'operazione creditizia di cui all'art. 1 deve essere destinato esclusivamente, in tutto o in parte, al ripianamento della situazione debitoria del C.I.A.P.I., quale risulta alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di indicazioni specifiche predisposte dal consiglio di amministrazione, o da chi ne esercita giuridicamente la funzione, controfirmata dal presidente del collegio dei revisori.

2. Il consiglio di amministrazione dei CIAPI, o chi ne esercita giuridicamente la funzione, predispone entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, un piano di risanamento finalizzato al raggiungimento della parità di bilancio dell'ente in un arco di tempo massimo di quattro anni.

3. Il piano di cui al comma precedente dovrà contenere i seguenti punti:

a) raggiungimento dell'equilibrio di bilancio attraverso fasi temporaneamente definite e certe;

b) ristrutturazione del centro attraverso una modernizzazione delle strutture;

c) riduzione dei costi, anche mediante un alleggerimento del peso del personale, rapportandolo alle effettive esigenze dell'attività formativa del centro. Tale obiettivo va perseguito favorendo prepensionamenti e utilizzazione sulla base di convenzioni, da parte del Settore formazione professionale della giunta;

d) individuazione delle linee di rilancio delle attività formative del centro, adeguando i corsi alle esigenze delle industrie abruzzesi, collegandosi ai bisogni formativi dei paesi in via di sviluppo che si affacciano sull'Adriatico, e riqualificando il personale docente mediante opportuni corsi di aggiornamento. Coordina e armonizza le predette indicazioni e precisazioni in funzione dei nuovi assetti normativi comunitari, nazionali e regionali in materia di politica attiva del lavoro e di formazione professionale in particolare.

4. Il piano di cui al 2 viene approvato dalla giunta regionale. Il Settore formazione professionale esercita un adeguato controllo sul CIAPI per assicurare la corretta attuazione del piano stesso.

5. Gli amministratori del CIAPI che non realizzino gli obiettivi previsti dal piano, secondo le scadenze ivi previste, vengono sostituiti con provvedimento del presidente della giunta.

Art. 3.

1. Il C.I.A.P.I., si impegna a destinare la quota parte corrisposta dalla Regione di cui al cap. 52421 dello stato di previsione della spesa del corrente esercizio e di quelli corrispondenti per gli esercizi futuri, fino a concorrenza di L. 1.200.000.000, per l'ammortamento dei mutui in questione, per tutto il periodo dell'ammortamento stesso.

2. Il consiglio di amministrazione è direttamente responsabile della destinazione delle somme derivanti dall'operazione di mutuo di cui al precedente 1° comma.

Art. 4.

1. Sono fatte salve le iniziative della giunta regionale relativamente al recupero delle somme, qualora la situazione debitoria risultasse in tutto o in parte da responsabilità gestionali pregresse, accertate nelle sedi competenti.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 4 gennaio 1994

DEL COLLE

94R0307

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1994, n. 2.

Modifica della legge regionale 7 luglio 1992, n. 53 recante «Norme per la tutela della professionalità degli imprenditori artigiani».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 5 del 14 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'art. 2 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 53 è apportata la seguente modifica:

Al secondo comma dopo le parole «Nel caso in cui siano rilevate infrazioni alle norme vigenti, le Commissioni di cui al precedente comma, salvo che il fatto non costituisca reato punibile ai sensi delle specifiche leggi in materia» le parole «trasmettono alla giunta regionale gli atti relativi» sono sostituite con le parole «trasmettono ai comuni competenti gli atti relativi» proseguendo poi, «proponendo le sanzioni da adottare e provvedendo, nei successivi dieci giorni, a notificare agli interessati la violazione accertata, ai sensi dell'art. 26, comma 3° della legge regionale n. 70/1986 e successive modificazioni ed integrazioni».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 gennaio 1994

DEL COLLE

94R0308

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1994, n. 3.

Autorizzazione fitosanitaria legge n. 987/1931 - Riformulazione e modifica del 1° comma, art. 55 della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 5 del 14 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alla legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 è apportata la seguente modifica:

a) Il 1° comma dell'art. 55 è sostituito dal seguente:

«In attuazione degli articoli 1, 66 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica, 24 luglio 1977, n. 616 le funzioni amministrative previste all'art. 1 della legge 18 giugno 1931, n. 987 sono esercitate dal

dirigente del Settore agricoltura e foreste competente per materia o suo delegato, responsabile del procedimento, con le modalità previste dalla predetta legge e dal regolamento di applicazione approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 gennaio 1994

DEL COLLE

94R0309

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1994, n. 4.

Legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 - Classificazione delle strutture ricettive agrituristiche. Rinvio. Adempimenti ex art. 10.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 5 del 14 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Classificazione aziende ricettive agrituristiche

1. La classificazione delle aziende ricettive agrituristiche, in deroga a quanto disposto nell'art. 10 della legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11, è rinviata al 31 dicembre 1994.

2. Fino alla suddetta data del 31 dicembre 1994 restano valide le autorizzazioni rilasciate dai Sindaci ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 24 gennaio 1984, n. 18.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 gennaio 1994.

DEL COLLE

94R0310

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1994, n. 5.

Proroga della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 (Agricoltura).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 5 del 14 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La legge regionale 3 giugno 1982, n. 31, con le successive modifiche e integrazioni, è prorogata sino al 31 dicembre 1994.

2. Gli aiuti previsti saranno concessi nei limiti ed alle condizioni, modalità ed importi previsti dall'art. 12 del Reg. CEE 2328/91 relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie.

Art. 2.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 3 giugno 1982, n. 31 e successive modifiche ed integrazioni prorogata al 31 dicembre 1994 con la presente legge si provvede per l'anno 1994 con legge di bilancio sulla base delle assegnazioni provenienti dalla legge di rifinanziamento della legge 8 novembre 1986 n. 752 e da altre disposizioni legislative statali per l'agricoltura.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 gennaio 1994

DEL COLLE

94R0311

LEGGE REGIONALE 14 gennaio 1994, n. 6.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 5 del 14 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta è autorizzata, ai sensi dell'art. 61, ultimo comma, dello statuto e dell'art. 28 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, a gestire provvisoriamente, fino al 31 marzo 1994, il bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1994 secondo gli elaborati contabili concernenti detto esercizio finanziario e con le disposizioni e modalità previste nel relativo progetto di legge all'esame del consiglio regionale.

2. L'autorizzazione è estesa, per identico Periodo, ai bilanci dell'ERSA (Ente regionale di sviluppo agricolo), dello IARES (Istituto abruzzese di ricerche economiche e sociali) dell'I.R.SV.ART. (Istituto regionale per la promozione e lo sviluppo dell'artigianato) e dell'ARAPIS (Azienda regionale abruzzese produzione e incremento selvaggina), ai sensi degli articoli 28 e 33 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81, bilanci tutti allegati a quello regionale.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, con effetto dal 1° gennaio 1994.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 14 gennaio 1994

DEL COLLE

94R0312

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1994, n. 7.

Integrazione alla legge regionale 29 giugno 1993, n. 26 recante: Norme in materia di organismi consortili.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 6 del 17 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 2 (Consorti) della legge regionale 29 giugno 1993, n. 26, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

2. — «I consorti, istituiti con legge regionale n. 74/88 in applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982 n. 915 sono obbligatori ai sensi e per gli effetti del 7° comma dell'art. 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Sono comunque fatte salve le previsioni di cui ai commi primo e secondo dell'art. 3 della legge regionale 7 luglio 1992, n. 54.

Art. 2.

All'art. 34 (Revisione dei consorti) della legge regionale 29 giugno 1993, n. 26, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

5-bis. — La possibilità dell'atto di recesso dal consorzio di cui al precedente 5° comma non è esercitabile da parte degli enti facenti parte di consorzi obbligatori.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 24 gennaio 1994

DEL COLLE

94R0313

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 8.

Modifiche alle legge regionale 11 dicembre 1987, n. 87 (F.L.R.A.).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 6 del 17 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'art. 4 della legge regionale dell'11 dicembre 1987, n. 87 è così modificato: «La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, può affidare alla Società finanziaria, mediante convenzione, da approvarsi con delibera di giunta regionale, l'attuazione di progetti per la realizzazione di interventi specifici.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 gennaio 1994

DEL COLLE

94R0314

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 9.

Modifica alla legge regionale 27 maggio 1974, n. 16, avente per oggetto: «Delimitazione delle zone montane omogenee e costituzione delle Comunità montane».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 6 del 17 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Alle Comunità montane si applicano le norme sui controlli previste per i comuni e le Province dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Il controllo sugli statuti e sugli atti delle Comunità montane, esercitato in ottemperanza degli articoli 45, 46, 47 e 48 della predetta legge dello Stato, è regolato dalle disposizioni contenute nella legge regionale di disciplina del controllo sugli atti degli enti locali. L'applicazione del 2° e 4° comma dell'art. 45 avviene con riferimento alla normativa prevista per le amministrazioni provinciali.

3. Il controllo sugli organi delle comunità montane è disciplinato dalle disposizioni contenute negli articoli 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Nel caso di scioglimento del consiglio comunitario i comuni ricompresi nella Comunità montana debbono esprimere i nuovi rappresentanti entro il termine perentorio di novanta giorni dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del decreto di scioglimento, qualora i comuni non provvedano entro il suddetto termine, si applicano le disposizioni sul potere sostitutivo di cui all'art. 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Il commissario provvede all'insediamento del nuovo consiglio comunitario una volta acquisiti tutti gli atti di nomina dei rappresentanti dei comuni, approvati con atti esecutivi a termini di legge.

5. Le Comunità montane devono trasmettere alla giunta regionale — Settore enti locali — copia dei verbali di elezione degli organi comunitari, nonché copia del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo annuale e del conto consuntivo, approvati con deliberazioni esecutive ai termini di legge.

6. È fatto, altresì, obbligo ai presidenti delle Comunità montane di inviare alla giunta regionale — Settore enti locali — entro il 31 marzo di ciascun anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 gennaio 1994

DEL COLLE

94R0315

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 10.

Integrazione all'art. 58 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70 concernente: «Testo unico delle norme che regolano le materie dell'artigianato nella regione Abruzzo».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 6 del 17 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il primo comma dell'art. 58 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70 viene aggiunto il seguente secondo comma:

«La norma di cui al precedente comma trova applicazione ove ricorrano le seguenti condizioni:

sia stato deliberato dal Consiglio dei Ministri, con le procedure di cui all'art. 5 legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza; siano stati adottati provvedimenti legislativi statali o atti aventi forza di legge che abbiano accertato il verificarsi di eccezionali avversità atmosferiche;

sia stato accertato, con apposita motivata deliberazione del consiglio regionale il verificarsi di eventi riconducibili allo stato di calamità naturale».

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 gennaio 1994

DEL COLLE

94R0316

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, N. 11.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 agosto 1992, n. 73 (deroghe temporali per l'adeguamento degli scarichi pubblici).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 6 del 17 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il termine di cui all'art. 2 punto 2 della legge regionale 6 agosto 1992 n. 73, per la presentazione delle domande o della relativa documentazione, è prorogato fino a quattro mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

2. L'istruttoria prevista dal punto 4 del medesimo articolo 2 deve essere svolta dalla Provincia competente per territorio.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 gennaio 1994

DEL COLLE

94R0317

LEGGE REGIONALE 26 gennaio 1994, n. 12.

Regolarizzazione dei rapporti patrimoniali tra assegnatari ed enti gestori di alloggi costruiti con contributo pubblico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 6 del 17 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Al fine di favorire la cessazione del numeroso contenzioso, di conferire liquidità agli enti gestori l'edilizia residenziale pubblica ed in attesa di ridisciplinare compiutamente la materia «assegnazione e determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica» per adeguare le relative norme ai provvedimenti legislativi in itinere a livello statale, le posizioni debitorie in essere alla pubblicazione della presente legge conseguenti all'applicazione della legge regionale 11 settembre 1986, n. 55 e successive modificazioni possono essere disciplinate, a domanda degli interessati, secondo le disposizioni della presente legge.

2. Alla fattispecie di cui al 1° comma del presente articolo nonché del successivo art. 2 straordinariamente non si applicano le disposizioni di cui all'art. 34 della legge regionale 11 settembre 1986 n. 55.

Art. 2.

1. Al secondo comma dell'art. 31 così come modificato dall'art. 10 della legge regionale n. 52/82 è aggiunto il seguente comma: Il nuovo canone determinato successivamente all'accertamento o alla presentazione della documentazione reddituale, decorre, effettuati i dovuti conguagli, dall'inizio di ogni esercizio finanziario.

Art. 3.

1. L'assegnatario, che si trovi nelle condizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, potrà inoltrare domanda di abbattimento degli interessi della Propria situazione debitoria calcolata alla data di pubblicazione della presente legge, entro 180 gg. dalla medesima data.

2. L'ente gestore provvederà a redigere una scheda dalla quale appaia l'entità dei canoni dovuti, altra per i relativi interessi, nonché scheda riepilogo dalla quale emerga il piano di ammortamento così come previsto dal successivo art. 4.

Art. 4.

1. L'ente gestore è autorizzato a concedere agli assegnatari morosi rateazioni o dilazioni per l'estinzione del debito formatosi per le causalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2, secondo lo schema ed i criteri di cui all'allegato A.

2. All'accettazione da parte dell'assegnatario a mezzo di sottoscrizione delle schede di cui al precedente art. 3 e del piano di estinzione del debito, che, per effetto della presente legge, viene determinato sulla base della scheda afferente i canoni dovuti, consegue il venir meno dello status di moroso, nonché dei procedimenti legali in essere ed instaurati per le causalità contemplate dalla presente legge, cessando, detta accettazione, estinzione dell'azione che potrà essere richiesta, in via autonoma da ambo le parti. Le somme versate dall'utente nel medesimo periodo afferente la situazione debitoria a titolo di interessi per canoni scaduti, vengono detratti dalla somma così come determinata ai sensi del precedente art. 3.

Art. 5.

1. Nei confronti degli assegnatari che non regolarizzano la propria posizione debitoria secondo il piano di ammortamento di cui all'art. 4 continuano a trovare applicazione le norme di cui al 5° e 7° comma dell'art. 34 legge regionale n. 55/86.

2. Analoga applicazione trovano le suddette norme della legge regionale n. 55/86 per coloro che, avvalendosi dei benefici della presente legge, risultino inadempienti per più di due rate consecutive.

Art. 6.

Urgenza

1. La presente legge non comporta spese a carico del bilancio regionale.

2. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

3. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

4. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 26 gennaio 1994

DEL COLLE

94R0318

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 6.

Interventi per la liquidazione della SIVALCO S.p.a. e per l'avvio dell'attività del Consorzio «Azienda Speciale Valli di Comacchio».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 12 dell'8 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi relativi alla liquidazione della Sivalco S.p.a.

1. Al fine di concorrere alla chiusura della liquidazione della Sivalco S.p.a. disposta dall'assemblea dei soci con atto 30 luglio 1992, la regione Emilia-Romagna, che detiene una quota azionaria pari al novanta per cento del capitale sociale, subentra nella titolarità dei mutui stipulati dalla predetta società e assistiti dalla garanzia fidejussoria prestata dalla regione stessa ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 6 novembre 1987, n. 33, e dell'art. 35 della legge regionale 28 aprile 1986, n. 10, e rinuncia all'azione di regresso a carico della Sivalco S.p.a., in relazione all'intervento fidejussorio già effettuato di cui alle succitate leggi.

2. L'accollo degli oneri finanziari dei mutui e la rinuncia all'azione di regresso di cui al comma 1 sono disposti con delibera della giunta regionale, su richiesta del liquidatore della Sivalco S.p.a., corredata da apposita delibera dell'assemblea dei soci con la quale si dispone il trasferimento a titolo gratuito a favore congiuntamente del Comune di Comacchio e della provincia di Ferrara dei beni sociali in essere alla data della richiesta, che sono costruiti da fabbricati, impianti e macchinari, peschiere, altre infrastrutture e migliori apportate nelle Valli di Comacchio, attrezzi, mobili e macchine d'ufficio, come da inventario.

3. Il trasferimento a titolo gratuito di cui al comma 2 comporta per i beni trasferiti il vincolo di destinazione a mezzo di concessione a titolo di comodato a favore del Consorzio fra il Comune di Comacchio e la Provincia di Ferrara, denominato «Azienda Speciale Valli di Comacchio», che dovrà utilizzare detti beni per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art. 2.

*Interventi a sostegno dell'attività del Consorzio
«Azienda Speciale Valli di Comacchio»*

1. La Regione concede al Consorzio «Azienda Speciale Valli di Comacchio» a far tempo dal 1° gennaio 1994:

a) finanziamenti in conto capitale per la realizzazione di progetti di valorizzazione e sviluppo del complesso vallivo di Comacchio ammessi a contributo statale e/o comunitario, sulla base di progetti esecutivi approvati dalla Giunta regionale, previa istruttoria tecnico-economica; il finanziamento è calcolato sulla differenza tra il costo dell'intervento e il contributo statale e/o comunitario ed è contenuto nella misura massima del novanta per cento di tale differenza.

L'erogazione dei finanziamenti avviene come segue:

1) un primo acconto, nella misura del venti per cento all'inizio dei lavori, da recuperare in percentuale su ogni singolo stato di avanzamento;

2) le erogazioni successive, sulla base degli stati di avanzamento dei lavori di entità non inferiori al venticinque per cento dell'importo complessivo dei lavori previsti;

3) il saldo o il conguaglio, ad omologazione degli atti di collaudo;

b) finanziamenti per interventi rientranti nelle finalità statutarie, volti alla salvaguardia ambientale e naturalistica nel complesso vallivo di Comacchio, finalizzati alla manutenzione delle arginature, delle difese di sponda e alla vigilanza generale per l'equilibrio idrobiologico e ambientale delle Valli e per il mantenimento delle specie di avifauna protetta. I finanziamenti di cui alla presente lettera b) sono determinati annualmente in sede di legge di approvazione del bilancio preventivo regionale, sono concessi sulla base di perizie, comprensive degli oneri per il personale, predisposte dal Consorzio e istruite dal Servizio provinciale Difesa del suolo di Ferrara e sono erogati come segue:

1) il cinquanta per cento dietro presentazione di dichiarazioni, a firma del legale rappresentante del Consorzio, di inizio dei lavori e/o delle attività;

2) ulteriori acconti fino al quaranta per cento, su stati di avanzamento della spesa che eccedano l'acconto sopra citato, verificati sia per la documentazione contabile che per la regolare esecuzione dei lavori e delle attività del Servizio Difesa del suolo di Ferrara - Unità operativa Valli di Comacchio;

3) liquidazione a saldo o a conguaglio in sede di omologazione degli atti di collaudo;

c) specifici finanziamenti regionali per lo svolgimento dei servizi relativi alla fruizione del patrimonio ambientale e paesistico ed alla valorizzazione economica delle risorse vallive, nel quadro della salvaguardia delle caratteristiche ecologiche e storico-ambientali del complesso vallivo. Gli interventi di cui alla presente lettera c) sono autorizzati nell'ambito dei finanziamenti previsti dalla vigente legislazione regionale e secondo le procedure ivi indicate.

2. La Regione stipula con il Consorzio «Azienda Speciale Valli di Comacchio» una apposita convenzione nella quale vengono programmati i progetti, gli interventi ed i servizi che il Consorzio stesso intende realizzare nel quadriennio e vengono indicati i relativi finanziamenti che la Regione prevede di concedere ai sensi delle lettere a), b) e c) di cui al comma 1.

3. La stipula della convenzione è disposta con delibera della Giunta regionale.

Art. 3.

Finanziamenti finalizzati

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Sivalco S.p.a., ove necessario, finanziamenti destinati alla copertura degli oneri relativi alle operazioni di liquidazione.

2. Il finanziamento di cui al comma 1 è concesso entro i limiti determinati nella legge di approvazione del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1994, sulla base di motivate domande avanzate dal liquidatore della Sivalco S.p.a., corredate dalla documentazione dell'onere da sostenere nel quadro della liquidazione della Società. Con delibera della Giunta regionale sono fissate le condizioni e le modalità per la concessione del finanziamento stesso.

3. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, è autorizzata altresì a concedere al Consorzio «Azienda Speciale Valli di Comacchio» un finanziamento finalizzato ad incrementare il fondo di dotazione del Consorzio stesso.

4. Con delibera della Giunta regionale sono fissate le condizioni e le modalità per la concessione del finanziamento di cui al comma 3, entro i limiti determinati in sede di legge di approvazione del bilancio preventivo regionale per l'anno 1994.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nel modo seguente:

a) per l'accollo degli oneri finanziari dei mutui di cui all'art. 1 mediante l'istituzione di uno o più capitoli nella parte spesa del bilancio regionale, che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31;

b) per gli interventi di cui all'art. 2, lett. a), mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità mediante specifiche autorizzazioni di spesa che verranno disposte in sede di approvazione della legge finanziaria a norma di quanto disposto dall'art. 13-bis della legge regionale n. 31 del 1977;

c) per gli interventi di cui all'art. 2, lett. b), mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio, a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1977;

d) per gli interventi di cui all'art. 2, lett. c), nell'ambito degli stanziamenti annualmente autorizzati a valere sulla vigente legislazione regionale nel rispetto delle finalità e delle procedure ivi previste;

e) per gli interventi di cui all'art. 3, commi 1 e 2, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dall'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1977;

f) per gli interventi di cui all'art. 3, commi 3 e 4, mediante l'istituzione di un apposito capitolo nella parte spesa del bilancio regionale che verrà dotato della necessaria disponibilità con apposita specifica autorizzazione di spesa che verrà disposta dalla legge finanziaria a norma di quanto disposto dall'art. 13-bis della legge regionale n. 31 del 1977.

Art. 5.

Abrogazione

1. È abrogata la legge regionale 6 novembre 1987, n. 33.

2. L'abrogazione di cui al comma 1 ha effetto dalla data fissata con decreto del Presidente della giunta regionale in relazione all'attribuzione dei finanziamenti di cui all'art. 2 a favore del Consorzio «Azienda Speciale Valli di Comacchio».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 febbraio 1994

BERSANI

94R0200

LEGGE REGIONALE 4 febbraio 1994, n. 7.

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna n. 12 dell'8 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

FINALITÀ DELLA LEGGE E ISTITUZIONE DELL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, detta norme:

- a) per l'istituzione dell'Albo regionale delle cooperative sociali;
- b) per determinare modalità di raccordo dell'attività delle cooperative sociali con quella dei servizi pubblici socio-assistenziali, sanitari, educativi, di formazione professionale e con l'attività di sviluppo dell'occupazione;
- c) per fissare i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali o loro consorzi e gli enti pubblici;
- d) per definire le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale;
- e) per l'istituzione della Commissione regionale per la cooperazione sociale.

Art. 2.

Albo regionale delle cooperative sociali

1. È istituito l'Albo regionale delle cooperative sociali in attuazione dell'art. 9 della legge 381/91.

2. Possono chiedere l'iscrizione all'Albo le cooperative e i loro consorzi che abbiano sede legale nel territorio regionale.

3. L'Albo è tenuto presso la Presidenza della giunta tramite apposita struttura organizzativa.

4. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:

- a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
- b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse — agricole, industriali, commerciali o di servizi — finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
- c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi costituiti come società cooperative aventi la base sociale formata in misura non inferiore al settanta per cento da cooperative sociali.

5. Le cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/91 che abbiano come scopo ed attività prevalente l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate possono essere iscritte contemporaneamente alle sezioni A e B dell'Albo qualora al loro interno esista una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa per la gestione di servizi sociali, assistenziali, sanitari ed educativi. In tal caso la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 della legge 381/91 viene determinata avendo riguardo solo al personale addetto al settore costituito per l'attività di tipo B.

6. Qualora le cooperative sociali svolgano attività idonee a favorire l'inserimento e l'integrazione sociale e lavorativa di persone handicappate, l'iscrizione nell'Albo regionale soddisfa la condizione di cui al comma 5 dell'art. 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

7. Per le cooperative sociali che svolgono attività finalizzate alle funzioni socio-assistenziali di cui all'art. 114 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1990, n. 309, l'iscrizione all'Albo regionale soddisfa le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 117 del medesimo testo unico.

Art. 3.

Iscrizione all'Albo regionale

1. Le modalità di presentazione della domanda, la documentazione da allegare e il procedimento di iscrizione sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. L'iscrizione all'Albo regionale è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, ai sensi del comma 4 dell'art. 16 della legge regionale 6 settembre 1993, n. 32.

3. Il provvedimento di iscrizione o di diniego è comunicato entro trenta giorni al richiedente, alla Prefettura, all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e agli uffici previdenziali competenti per territorio; il provvedimento è altresì comunicato alle organizzazioni sindacali, alle organizzazioni rappresentative delle cooperative a livello regionale, e pubblicato, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione.

4. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti all'Albo regionale sono tenuti a comunicare alla Giunta regionale le variazioni intervenute nella compagine sociale e ogni altro dato concernente la vita associativa, secondo le modalità stabilite col provvedimento di cui al comma 1.

Art. 4.

Cancellazione dall'Albo regionale

1. La cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'Albo regionale è disposta con delibera motivata della Giunta regionale da pubblicarsi, per estratto, sul Bollettino ufficiale della Regione:

a) quando siano venuti meno i requisiti per l'iscrizione e quando la cooperativa o il consorzio, diffidati a regolarizzare la loro situazione, non abbiano provveduto ad effettuare gli adempimenti richiesti entro trenta giorni dal ricevimento della diffida;

b) quando la cooperativa o il consorzio siano stati sciolti, risultino inattivi da più di ventiquattro mesi o cancellati dal registro prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, o comunque non siano più in grado di continuare ad esercitare la loro attività;

c) quando non sia stato possibile effettuare entro l'anno, per cause dipendenti dalla cooperativa o dal consorzio, l'ispezione ordinaria di cui al comma 3 dell'art. 3 della legge 381/91;

d) a seguito di eventuali comunicazioni pervenute dagli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione competenti territorialmente circa il mancato adempimento da parte delle cooperative di quanto contenuto nelle diffide emanate dagli stessi ai sensi dell'art. 11 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

e) quando l'utilizzazione dei contributi concessi risulti non conforme alle finalità della presente legge;

f) quando le comunicazioni di cui al comma 4 dell'art. 3 siano omesse o risultino non veritiere.

2. Nel caso in cui il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del trenta per cento dei lavoratori remunerati, non si provvede alla cancellazione di cui alla lettera a) del comma 1 qualora il rapporto venga ripristinato entro sei mesi dalla data del ricevimento della diffida.

3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato alla cooperativa o al consorzio, nonché agli altri soggetti previsti dal comma 3 dell'art. 3 ed è pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

Ricorso in opposizione

1. Avverso il provvedimento di diniego di iscrizione o di cancellazione dall'Albo regionale è ammesso il ricorso in opposizione rispettivamente al Presidente della Giunta o alla Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di ricevimento dei relativi provvedimenti.

2. La presentazione del ricorso sospende l'esecutività del provvedimento di cancellazione.

3. Il Presidente della Giunta e la Giunta regionale decidono, sentita la Commissione di cui all'art. 22, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso.

TITOLO II

RACCORDO CON L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, SANITARI, EDUCATIVI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE.

Art. 6.

Raccordo e collaborazione con i servizi pubblici

1. La Regione riconosce alla cooperazione sociale un ruolo specifico in ragione della finalità pubblica, della democraticità e della imprenditorialità che la contraddistinguono. Nell'ambito dei propri atti di programmazione la Regione individua strumenti atti a favorire il raccordo e la collaborazione dei servizi pubblici in materia socio-assistenziale, sanitaria, educativa, formativa e di sviluppo dell'occupazione con l'attività svolta dalle cooperative sociali e dai loro consorzi.

Art. 7.

Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. La Regione riconosce nelle cooperative sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate a:

a) sviluppare nuove occupazioni nei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;

b) sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro.

Art. 8.

Formazione

1. Ai sensi della legge regionale 24 luglio 1979, n. 19, le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare interventi formativi rivolti alle persone svantaggiate, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale e siano compresi nei piani annuali di formazione approvati dalle Province ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 19 del 1979 ovvero previsti nell'ambito della programmazione regionale del Fondo sociale europeo e dei programmi di iniziativa comunitaria.

2. Nell'ambito della programmazione annuale e promozione delle attività di formazione al lavoro e sul lavoro degli operatori professionali la Regione promuove il raccordo, tramite la Commissione di cui all'art. 22, con le cooperative sociali e loro consorzi al fine della individuazione e della definizione del loro fabbisogno formativo e dei relativi profili professionali.

3. Le cooperative sociali e i loro consorzi possono realizzare autonome attività di formazione sul lavoro dei propri operatori, nonché iniziative per la formazione manageriale degli amministratori, fermo restando le disposizioni della legge regionale 2 novembre 1983, n. 39 in ordine al rilascio di attestati di qualifica.

Art. 9.

Interventi regionali per l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate

1. La Regione favorisce l'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91, che cessino di essere soci lavoratori o lavoratori di una cooperativa sociale, anche per il venir meno della condizione di svantaggio. A tal fine la Regione può concedere ai datori di lavoro che assumono dette persone con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contributo pari al trenta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore ad anni due. Lo stesso contributo può essere concesso nel caso di assunzione tramite contratto di formazione-lavoro. Nel caso di trasformazione del contratto di formazione-lavoro in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.

2. Al fine di favorire il passaggio di lavoratori ex degenti psichiatrici o disabili con invalidità superiore ai due terzi dalla condizione di socio lavoratore o lavoratore di cooperativa sociale a quella di lavoratore dipendente, la Regione interviene in favore del datore di lavoro che li assuma con contratto a tempo indeterminato o di formazione-lavoro con:

a) contributi in misura non superiore al cinquanta per cento della spesa documentata fino ad un tetto massimo di L. 10.000.000 per l'adeguamento del posto di lavoro mediante la modifica, l'acquisto o la realizzazione di idonee attrezzature;

b) contributi fino al settanta per cento del costo effettivo della retribuzione, oneri diretti e riflessi, per una durata non superiore ad anni due. Nel caso di trasformazione del contratto di formazione-lavoro in contratto a tempo indeterminato, il contributo viene prorogato di ulteriori due anni.

3. Sulla base delle risultanze di apposite verifiche effettuate dalla Giunta regionale, il Consiglio regionale può modificare le percentuali dei contributi di cui ai commi 1 e 2. Il Consiglio regionale può altresì introdurre gli adeguamenti, che si rendessero necessari a seguito della emanazione di nuove normative in materia di accesso al mercato del lavoro.

4. La Giunta regionale determina le modalità di accesso e di erogazione, anche per il tramite degli enti locali, ai benefici previsti dal presente articolo, nonché gli opportuni strumenti di verifica e controllo. Il relativo provvedimento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.

TITOLO III

CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI, CONSORZI ED ENTI PUBBLICI

Art. 10.

Criteri di valutazione per la scelta del contraente

1. Nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento anche elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso quale elemento prevalente di scelta del contraente.

2. Per i servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi elementi oggettivi sono:

a) la solidità dell'impresa;

b) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative nazionali e regionali di settore;

c) il rispetto delle norme contrattuali di settore;

d) la capacità progettuale, organizzativa ed innovativa;

e) la qualificazione professionale degli operatori;

f) la valutazione comparata costi/qualità desunta su omologhi servizi pubblici o privati.

La Giunta regionale indica con apposita direttiva la documentazione che deve essere richiesta nel bando.

3. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-assistenziali, sanitari ed educativi, ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91 particolare elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati che deve riportare:

- a) 1) numero dei soggetti svantaggiati;
- 2) tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;
- 3) ruolo e profilo professionale di riferimento;
- b) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno.

Art. 11.

Convenzioni

1. La Giunta regionale ai sensi del comma 2 dell'art. 9 della legge 381/91, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta schemi di convenzioni-tipo per i rapporti tra le cooperative sociali e le amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale, rispettivamente per:

- a) la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi;
- b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 381/91.

2. La gestione di servizi di cui alla lettera a) del comma 1 consiste nella organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali ed umani che concorrono alla prestazione di un servizio, con esclusione delle mere sostituzioni di mano d'opera.

3. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 5 della legge 381/91 qualora le attività convenzionate siano esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge medesima.

4. Le cooperative sociali iscritte contemporaneamente nelle sezioni A e B dell'Albo concorrono all'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi secondo la disciplina prevista in materia di contratti della pubblica amministrazione utilizzando, nella esecuzione del contratto, le specifiche strutture operative predisposte per lo svolgimento dei servizi stessi.

5. I criteri e le modalità per la valutazione delle offerte presentate di cui all'art. 10 nonché lo schema di convenzione di cui al comma 1 si applicano alle cooperative sociali, ai loro consorzi, nonché agli altri soggetti fornitori di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.

6. Qualora sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, la gestione di servizi e la fornitura di beni di cui al comma 1 può essere affidata in concessione.

Art. 12.

Contenuti delle convenzioni

1. Le convenzioni di cui all'art. 11 debbono almeno prevedere:

- a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e le modalità di svolgimento;
- b) la durata della convenzione ed il regime delle proroghe;
- c) i requisiti di professionalità e gli standard del personale impiegato e in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;
- d) eventuale partecipazione del personale ad attività formative e relative modalità;
- e) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dal comma 5 dell'art. 2 della legge 381/91;
- f) l'acquisizione dell'autorizzazione al funzionamento delle strutture, ove necessaria;
- g) le norme contrattuali applicate in materia di rapporti di lavoro;
- h) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;
- i) le forme e le modalità di verifica e vigilanza sullo svolgimento dell'attività con particolare riferimento alla qualità dei servizi, alla migliore utilizzazione delle risorse e alla tutela degli utenti. Tali verifiche possono essere effettuate con il concorso delle associazioni dell'utenza e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti;

j) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;

m) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;

n) le modalità di raccordo con i servizi competenti nella materia oggetto di convenzione;

o) qualora trattasi di cooperative di cui al comma 5 dell'art. 2, l'elenco nominativo dei lavoratori soci e non soci divisi per tipologia di attività secondo le indicazioni di cui all'art. 1 della legge 381/91, con relativa specificazione dei lavoratori impiegati nell'attività prevista dalla convenzione stessa.

2. Nelle convenzioni relative alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 381/91 deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

Art. 13.

Durata delle convenzioni

1. Al fine di garantire la continuità delle prestazioni, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti possono avere durata pluriennale, con verifiche annuali.

Art. 14.

Pagamento dei corrispettivi

1. Al fine del pagamento dei corrispettivi le prestazioni delle cooperative sociali e dei soggetti senza scopo di lucro di cui al comma 5 dell'art. 11 sono parificate a quelle fornite dal personale dipendente dei servizi pubblici.

TITOLO IV

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE, IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 15.

Interventi regionali a sostegno delle cooperative sociali

1. Le cooperative sociali e i consorzi iscritti nell'Albo regionale rientrano a pieno titolo tra le imprese cooperative per le quali la Regione, sulla base della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 e delle specifiche leggi di settore, nonché di quanto previsto dalla presente legge, predispone interventi volti alla loro promozione, sviluppo e qualificazione, ivi compresi gli interventi che agevolano l'accesso al mercato creditizio e finanziario. In particolare la Regione favorisce i processi di integrazione consortile finalizzati allo sviluppo di attività di collaborazione fra cooperative.

2. Gli interventi di cui al comma 1 si articolano in:

- a) iniziative di sostegno alla fase di avvio delle cooperative sociali o dei loro consorzi;
- b) interventi per la prestazione di garanzie fidejussorie;
- c) contributi per l'abbattimento dei tassi di interesse ordinario sia nel credito di esercizio delle cooperative sociali che per programmi di investimento, sviluppo e consolidamento di passività onerose;
- d) finanziamento di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione e ad esse correlate, di cui all'art. 8.

3. La lettera b) del comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 22 del 1990 è così sostituita:

«b) dagli assessori competenti in materia di agricoltura, edilizia, commercio, sanità e servizi sociali».

4. Al comma 1 dell'art. 8 della legge regionale n. 22 del 1990 è aggiunta la seguente lettera:

«f) due membri designati dalle sezioni regionali delle cooperative sociali delle associazioni cooperative maggiormente rappresentative sul territorio regionale».

Art. 16.

Contributi alle cooperative sociali e loro consorzi

1. La giunta regionale è autorizzata a concedere alle cooperative sociali e ai consorzi iscritti nell'Albo regionale contributi a fondo perduto per spese di avviamento, nei limiti del cinquanta per cento delle spese ritenute ammissibili, l'ammontare del contributo non può superare cinque milioni per ogni beneficiario. Il contributo medesimo può essere concesso esclusivamente alle cooperative o ai consorzi di nuova istituzione o formati da meno di un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale è altresì autorizzata a concedere alle cooperative sociali iscritte nell'Albo regionale alla sezione B, ai consorzi iscritti alla sezione C contributi a fondo perduto in misura non superiore al cinquanta per cento per le spese ritenute ammissibili e documentate, sostenute per l'adeguamento del posto di lavoro o per modificazioni di attrezzature o strumentazioni rese necessarie per l'inserimento di soci lavoratori con invalidità superiore ai due terzi; il contributo non può superare il tetto massimo di L. 10.000.000 per ogni cooperativa o consorzio.

Art. 17.

Interventi per le prestazioni di garanzie fidejussorie

1. Al fine di agevolare l'accesso al credito il Consiglio regionale nella propria delibera di cui al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 23 marzo 1990, n. 22 determina specifici criteri e modalità per le cooperative sociali ed i consorzi di cui all'art. 2 della presente legge.

2. Il consiglio regionale con il provvedimento di cui al comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 22/90 tiene conto della specifica presenza della cooperazione sociale.

Art. 18.

Interventi per l'abbattimento dei tassi di interesse

1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi attualizzati in conto interesse ai soggetti di cui all'art. 2 sui finanziamenti ottenuti e relativi ad anticipazioni su commesse o contratti o spese di consolidamento di passività onerose.

2. Analoghi contributi la giunta regionale è autorizzata a concedere agli stessi soggetti di cui all'art. 2 sui finanziamenti ottenuti per spese di investimento o sviluppo.

3. Il contributo regionale interviene per l'abbattimento del tasso nella misura non superiore al cinquanta per cento del tasso corrente. Detto contributo non può superare l'importo massimo di L. 100.000.000.

4. I contributi in conto interesse sono erogati agli istituti di credito che concedono il mutuo, in soluzione unica anticipata, scontando all'attualità le rate costanti posticipate di concorso regionale, sulla base di apposita convenzione da stipulare con gli istituti stessi.

Art. 19.

Modalità di intervento

1. La Giunta regionale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana, con proprio atto, i criteri e le modalità operative per l'attuazione degli interventi e la concessione dei contributi di cui al presente titolo, tenuto anche conto dei programmi previsti dai piani sanitario socio-assistenziale e della formazione professionale, nonché degli interventi previsti dalle leggi regionali sulla cooperazione.

Art. 20.

Verifica e revoca dei contributi

1. Le cooperative sociali ed i consorzi che hanno ottenuto contributi regionali ai sensi della presente legge sono tenuti a presentare alla Regione il rendiconto annuale dettagliato e documentato delle somme ricevute entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

2. L'amministrazione regionale può disporre ispezioni amministrative e contabili presso il beneficiario per la verifica della corretta destinazione dei contributi erogati.

3. I contributi sono revocati e la Giunta regionale dispone la restituzione di quelli già erogati, nel caso in cui la loro utilizzazione risulti non conforme alle finalità della presente legge.

4. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri previsti allo stesso titolo da disposizioni statali, regionali e locali.

TITOLO V

COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 21.

Costituzione

1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale è istituita, presso la presidenza della Giunta, la commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:

a) il presidente della giunta o suo delegato, che la presiede;

b) tre rappresentanti effettivi e tre supplenti con comprovata esperienza nel settore della cooperazione sociale designati dalle associazioni delle cooperative più rappresentative a livello regionale che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni;

c) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito regionale;

d) un rappresentante designato dall'ANCI;

e) un rappresentante designato dall'URPER;

f) tre membri eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due.

2. Alle sedute partecipa, su invito del presidente, un dirigente dell'assessorato competente per ciascuna delle materie all'esame della commissione.

3. Alle sedute è invitato un dirigente dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione.

4. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

Art. 22.

Competenze della commissione

1. La commissione regionale per la cooperazione sociale esprime parere:

a) sui provvedimenti programmatici nei settori di intervento delle cooperative sociali;

b) sul provvedimento di cui al comma 1 dell'art. 3;

c) sui ricorsi in opposizione di cui all'art. 5;

d) sugli schemi tipo di convenzione di cui all'art. 11;

e) sul provvedimento della giunta di cui all'art. 19;

f) sui criteri e sulle proposte di deliberazione relative alla definizione e alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge.

2. La commissione formula altresì alla giunta regionale osservazioni sulla richiesta di parere da parte del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui al secondo comma dell'art. 11 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577. A tal fine la richiesta di parere è trasmessa dalla giunta regionale alla commissione.

3. La commissione adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 23.

Norma finanziaria

1. Agli oneri previsti dalla presente legge l'amministrazione regionale fa fronte:

a) per quanto riguarda gli interventi previsti all'art. 8 entro i limiti delle autorizzazioni di spesa disposti annualmente a favore della vigente legislazione in materia di formazione professionale dalla legge di bilancio ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 6 luglio 1977, n. 31;

b) per quanto riguarda gli interventi previsti agli articoli 9, comma 1° e comma 2°, lett. b), 18, comma 1°, con l'istituzione, nella parte spesa del bilancio di previsione di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge annuale di bilancio a norma di quanto disposto dal primo comma dell'art. 11 della legge regionale n. 31 del 1977;

c) per quanto riguarda gli interventi previsti dagli articoli 9, comma 2°, lett. a), 16, 17, 18, comma 2°, con l'istituzione nella parte spesa del bilancio di previsione di appositi capitoli che verranno dotati della necessaria disponibilità in sede di approvazione della legge finanziaria ai sensi dell'art. 13-bis della legge regionale n. 31 del 1977.

Art. 24.

Norma finale

1. Restano salve le iscrizioni all'albo di cui alla delibera consiliare 17 dicembre 1992, n. 1296, nonché le domande presentate in epoca anteriore all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'art. 3.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, 4 febbraio 1994

BERSANI

94R0201

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 11 gennaio 1994, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 3 del 19 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 79 dello statuto ed in deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 36 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 «Norme di contabilità regionale», ad esercitare provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e non oltre il 30 aprile 1994, il bilancio della Regione per l'anno finanziario 1994 secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1993, in ragione di un dodicesimo per mese dello stanziamento di ciascun capitolo di spesa e sempreché le spese siano urgenti ed indifferibili.

2. Quanto previsto dal comma 1, ha effetto anche per gli Enti dipendenti dalla Regione, i cui bilanci devono essere approvati con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Art. 2.

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45 dello statuto, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione Piemonte.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, 11 gennaio 1994

BRIZIO

94R0239

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1994 n. 4.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 5 del 27 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'articolo 70, quinto comma, della legge regionale 30 aprile 1980, n. 25, è autorizzato, per un periodo di tre mesi, l'impegno e il pagamento delle spese sulla base del bilancio per l'anno 1993, limitatamente ad un dodicesimo, per ogni mese, dello stanziamento di ciascun capitolo dello stato di previsione della spesa del detto bilancio. Tale limite può essere superato quando si tratti di spese dichiarate obbligatorie, di spese derivanti da obbligazioni in precedenza assunte, di spese tassativamente regolate dalla legge, di spese che non siano suscettibili di impegno o di pagamento frazionabili in dodicesimi o di spese da pagarsi in conto dei residui lasciati dalla gestione 1993.

Art. 2.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 24 gennaio 1994

RECCHI

94R0219

LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1994 - n. 5.

Modifica alle leggi regionali 17 dicembre 1993, n. 32 concernente attuazione e finanziamento dei progetti «Agriturismo nelle zone rurali» e «Debrex» relativi al programma «Ouverture» e 23 novembre 1993, n. 29 concernente finanziamento del programma operativo di iniziativa comunitaria «Retex» nelle aree della Regione Marche ricadenti negli obiettivi 2 e 5b.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 5 del 27 gennaio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Nel comma 1 lettera b) dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 1993, n. 32 concernente: Attuazione e finanziamento dei progetti «Agriturismo nelle zone rurali» e «Debrex» relativi al programma «Ouverture» le parole «capitolo di entrata 2005036» sono sostituite con le parole «capitolo di entrata 2005045».

2. Nel comma 1 lettera c) dell'articolo 2 vanno soppresse le parole «mediante riduzione di pari importo iscritto al capitolo 3564101».

3. Nel comma 2 lettera a) dell'articolo 2 dopo le parole «con lo stanziamento di competenza e di cassa di lire 36.000.000», sono aggiunte le parole «contro riduzione di pari importo iscritto al capitolo 3564101».

4. Nel comma 2 lettera b) dell'articolo 2, le parole «capitolo di entrata 2005039» vanno sostituite con le parole «capitolo di entrata 2005046».

Art. 2.

1. I capitoli 3650201, 3650202, 3650203 dello stato di previsione della spesa, istituiti con la tabella C, lettera a), variazioni in più, della legge regionale 23 novembre 1993, n. 29, sono sostituiti rispettivamente con la numerazione 3650204, 3650205 e 3650206.

Art. 3.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona 24 gennaio 1994

RECCHI

94R0220

LEGGE REGIONALE 1º febbraio 1994, n. 6.

Promozione, tramite la società finanziaria regionale Marche S.p.A., della costituzione di una Società per Azioni denominata Interporto Marche S.p.A.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 11 del 10 febbraio 1994)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione promuove, tramite la società finanziaria regionale Marche S.p.A. e con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di una società per azioni, denominata «Interporto Marche S.p.A.», con capitale sociale iniziale di lire 2 miliardi, avente ad oggetto la realizzazione nel territorio del Comune di Jesi di un centro merci intermodale regionale, consistente in un sistema unitario di opere, infrastrutture e servizi per la ricezione, custodia, magazzinaggio e smistamento di merci, nell'ambito di un sistema logistico territoriale integrato del trasporto merci nella regione.

Art. 2.

1. La società finanziaria regionale Marche S.p.A. è autorizzata a deliberare aumenti di capitali necessari per la sottoscrizione della partecipazione azionaria nella società di cui all'articolo 1, nei limiti di cui all'articolo 3, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 2, primo comma, lettera c), e dell'articolo 4, ultimo comma, della L.R. 21 novembre 1974, n. 42 e successive modificazioni.

2. La società finanziaria regionale Marche S.p.A., unitamente alle relazioni di cui all'articolo 6 della L.R. 21 novembre 1974, n. 42, così come sostituito dall'articolo 3 della L.R. 8 giugno 1981, n. 12, presenta entro il 15 luglio di ogni anno una relazione sullo stato di realizzazione dell'interporto.

Art. 3.

1. La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere le azioni che saranno emesse dalla società finanziaria regionale Marche S.p.A. per l'aumento del capitale sociale, previsto dall'articolo 2, destinato alle finalità di cui all'articolo 1, per un importo massimo di lire 2.000 milioni.

2. La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere gli ulteriori aumenti di capitale della società finanziaria regionale Marche S.p.A. destinati alle medesime finalità, a condizione che la partecipazione azionaria della finanziaria regionale Marche S.p.A. al capitale della costituenda società «Interporto Marche S.p.A.» non superi, complessivamente, l'importo di lire 10.000 milioni, ivi compreso l'importo di cui al comma 1.

3. Con legge regionale può essere autorizzata una ulteriore partecipazione azionaria alla finanziaria regionale Marche S.p.A. nella «Interporto Marche S.p.A.».

Art. 4.

1. La sottoscrizione da parte della Regione dell'aumento di capitale della società finanziaria regionale Marche S.p.A. per le finalità di cui all'articolo 1, è sottoposta alle seguenti condizioni:

a) che l'oggetto sociale della «Interporto Marche S.p.A.» sia conforme a quanto previsto dall'articolo 1;

b) che l'atto costitutivo della «Interporto Marche S.p.A.» preveda come causa di liquidazione la non ammissione della società medesima ai contributi previsti dalla legge 4 agosto 1990, n. 240 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 5.

1. Sono abrogati il comma 1 dell'articolo 1 ed il comma 3 dell'articolo 2 della L.R. 23 giugno 1986, n. 15, come modificata dalla L.R. 29 luglio 1986, n. 32.

Art. 6.

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni.

2. Alla copertura della spesa, autorizzata per effetto del comma 1, si provvede mediante utilizzazione, ai sensi dell'articolo 59, terzo comma, della L.R. 30 aprile 1980, n. 25, dell'apposita disponibilità del fondo globale di cui al capitolo 5100202, parità 3, elenco 5.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese di cui al comma 1 saranno iscritte a carico di apposito capitolo da istituire nello stato di previsione della spesa per l'anno 1994 con la denominazione «Sottoscrizione di azioni della società finanziaria Marche S.p.A.» per l'aumento del proprio capitale sociale, destinato alla partecipazione al capitale sociale della costituenda Società per azioni denominata Interporto Marche S.p.A.» e con stanziamenti di competenza di lire 10.000 milioni e di cassa di lire 2.000 milioni.

La presente legge sarà pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione; è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 1º febbraio 1994

RECCHI

94R0221

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

Provincia di Bolzano

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 31 agosto 1993, n. 33.

Modifica dell'elenco delle specie cacciabili ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 44 del 21 settembre 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4769 del 23 agosto 1993;

DECRETA

Nell'elenco delle specie cacciabili di cui all'art. 4, comma 2, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, sono inclusi i mammiferi selvatici marmotta, faina e tasso.

La caccia alla marmotta è subordinata all'osservanza di appositi piani di abbattimento, da predisporre dalla commissione di cui all'articolo 6 del decreto del presidente della giunta provinciale 15 aprile 1988, n. 10.

La modifica dell'elenco delle specie cacciabili ai sensi dell'art. 4, comma 3, della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, approvata con decreto del presidente della giunta provinciale 8 luglio 1992, n. 25, è revocata.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 31 agosto 1993

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 7 settembre 1993, registro 19, foglio 56

- POLITO.

94R0269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 settembre 1993, n. 34.

Modifica del decreto del presidente della giunta provinciale di Bolzano 11 marzo 1992, n. 13: «Regolamento concernente gli impianti di raffreddamento ad ammoniacale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 57 del 23 novembre 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 4574 del 9 agosto 1993;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto del presidente della giunta provinciale 11 marzo 1992, n. 13, è così sostituito:

1. Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentato entro il 31 dicembre 1993, all'ufficio competente il progetto di adeguamento. La realizzazione di tale progetto dovrà essere attuata entro il termine stabilito dalla 1ª sezione per l'igiene ambientale, che comunque non potrà essere superiore ai tre anni. Nel periodo tra la presentazione del progetto e l'attivazione del nuovo impianto, deve essere comunque garantita la sicurezza dell'impianto e del personale.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 7 settembre 1993

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 14 ottobre 1993, registro 21, foglio 102

- POLITO.

94R0270

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 9 settembre 1993, n. 35.

Approvazione del regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge provinciale del 12 novembre 1992, n. 40, concernente l'ordinamento della formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 46 del 28 settembre 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5472 del 9 settembre 1993;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Fino a quando non verrà emanata un'organica disciplina dei programmi dei vari corsi formativi e delle relative prove d'esame per il conseguimento delle qualifiche professionali e dei relativi diplomi di qualifica e di abilitazione, sono confermati i programmi d'insegnamento in atto presso la scuola provinciale agraria «Fürstenburg» a Burgusio/Malles, presso la scuola provinciale fruttivivicola «Laimburg» a Vadena, presso la scuola provinciale agraria «Mair am Hof» a Teodone/Brunico, presso la scuola provinciale agraria «Salern» a Varna,

presso la scuola provinciale di economia domestica Corces, presso la scuola di economia domestica «Frankenberg» a Tesimo, presso la scuola provinciale di economia domestica Tendone a Brunico, presso la scuola di economia domestica «Griesfeld» a Egna, presso la scuola provinciale di economia domestica Aslago di Bolzano, presso la scuola di economia domestica «Buhlerhof» a Sarnes/Bressanone, sostanzialmente conformi ai programmi d'insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 24 aprile 1992.

2. La frequenza, con esito positivo, del biennio presso una delle scuole di cui al comma 1 permette ai giovani di iscriversi in base alle proprie capacità e attitudini:

a) direttamente al terzo anno per il conseguimento del rispettivo diploma di qualifica;

b) direttamente in un terzo anno dell'istruzione professionale corrispondente per il conseguimento del diploma di qualifica;

c) con eventuali esami integrativi ai corsi affini di altro ordine di studi;

d) con esami necessari di idoneità, al terzo anno di altra scuola secondaria professionale di secondo grado.

Il D.P.G.P. n. 29 del 26 luglio 1993 è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige.

Bolzano, 9 settembre 1993

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 10 settembre 1993, registro 19, foglio 98 - POLITO.

94R0271

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 8 ottobre 1993, n. 37.

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, concernente «Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 2 dell'11 gennaio 1994)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 5158 del 30 agosto 1993;

EMANA

il seguente:

Regolamento di esecuzione della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, concernente «Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 8 ottobre 1993

DURNWALDER

Registrato alla Corte dei conti addì 27 dicembre 1993, registro 24, foglio 143 - MARINARO.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 8 GENNAIO 1993, N. 1, CONCERNENTE «INTERVENTI PROVINCIALI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA COOPERATIVA».

Art. 1.

Oggetto

1. Le agevolazioni previste dalla legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1 sono erogate nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento.

Art. 2.

Priorità

1. Ai fini della concessione delle agevolazioni deve tenersi conto in via prioritaria:

a) della rilevanza sociale del progetto accertata dal comitato provinciale per la cooperazione;

b) del numero dei lavoratori interessati;

c) del numero dei soggetti da inserire dalle cooperative di solidarietà sociale, cui è riservato il venticinque per cento delle somme stanziata;

d) delle qualità del progetto di sviluppo aziendale.

Art. 3.

Spese ammissibili

1. Rientrano fra le spese ammissibili gli investimenti relativi agli immobili, impianti, macchinari ed attrezzature, e quelle relative all'adattamento e sistemazione dei locali destinati all'attività della cooperativa ed all'acquisto di materie prime e finite.

2. Le agevolazioni concesse alle cooperative con finalità prevalentemente sociali sono maggiorate del venticinque per cento rispetto a quelle concesse alle cooperative a prevalente finalità economica.

Art. 4.

Limiti minimi e massimi di spesa ammissibili

1. L'importo minimo per l'agevolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge è fissato in L. 5.000.000 di capitale sociale se riferita alla capitalizzazione iniziale e di L. 20.000.000 se riferita a successivi aumenti di capitale.

2. I relativi importi massimi sono rispettivamente lire 300 milioni e lire un miliardo e comunque non superiori cinque volte l'ammontare dei mezzi propri.

3. Per le altre iniziative di cui all'art. 7, comma 1, della legge l'importo minimo della spesa ammissibile è fissato in L. 10.000.000 e massimo in dieci volte i mezzi propri.

Art. 5.

Domande

1. Le domande devono essere presentate alla ripartizione provinciale lavoro con cadenza trimestrale entro il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, e contenere i dati necessari a seconda delle diverse iniziative.

Art. 6.

Documentazione da allegare alla domanda

1. Le domande intese ad ottenere le agevolazioni devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) progetto di sviluppo aziendale;
- b) attestazione di iscrizione al registro delle cooperative della provincia di Bolzano;
- c) prospetto della situazione contabile;
- d) dichiarazione sull'apporto in conto capitale sociale versato dai soci, sull'ammontare delle riserve indivisibili e sull'ammontare dei prestiti dei soci;
- e) documentazione atta a dimostrare gli investimenti per cui si chiede l'agevolazione.

2. È in facoltà della Ripartizione provinciale lavoro di richiedere ulteriori elementi necessari per l'istruttoria delle domande di contributo.

3. L'erogazione delle agevolazioni avverrà previa acquisizione della documentazione atta a comprovare l'effettuazione degli investimenti.

4. Per le iniziative agevolate la Ripartizione provinciale lavoro può provvedere all'accertamento della loro realizzazione anche mediante sopralluogo.

Art. 7.

Contributi in conto capitale

1. Il limite degli importi di cui all'articolo 8, comma 2 della legge, è fissato in L. 150.000.000.

2. Il tasso di capitalizzazione utilizzato per il calcolo della rata di contributo è pari al 60% del tasso di riferimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, in vigore al momento della concessione.

94R0272

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA DI FREEBOOK
Viale Persichetti, 9/A
- ◇ CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herlo, 21
- ◇ LANCIANO
LITOLIBROCARTE
Via Renzelli, 8/10/12
- ◇ PESCARA
COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146

BASILICATA

- ◇ POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Victoria

CALABRIA

- ◇ CATANZARO
LIBRERIA NISTICO
Via M. Graco, 99
- ◇ COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

CAMPANIA

- ◇ ANGI (Salerno)
CARTOLIBRERIA AMATO ANTONIO
Via dei Goli, 4
- ◇ AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3 S.r.l.
Via Vasto, 15
- ◇ BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
- LIBRERIA MASONE NICOLA
Via dei Rettori, 71
- ◇ CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Caduti sul Lavoro, 23/33
- ◇ ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3 S.R.L.
Via Sogliuzzo

NAPOLI

- ◇ LATENE (Diario Pironi & C.)
Viale Augusto, 168/170
- LIBRERIA GUIDA 1 S.R.L.
Via Portofino, 20/23
- LIBRERIA GUIDA 2 S.R.L.
Via Merlani, 118
- LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLÒ
Via Caravita, 30
- LIBRERIA TRAMA G.
Piazza Cavour, 75
- ◇ SALERNO
LIBRERIA GUIDA S.R.L.
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
- LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
- ◇ CARPI
LIBRERIA R. & G. BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
- ◇ CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
- ◇ FORLÌ
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ MODENA
LIBRERIA LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
- ◇ PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

- ◇ REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
- ◇ RAVENNA (Forlì)
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3
- ◇ FRIULI-VENEZIA GIULIA
- ◇ PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazza XX Settembre, 22/A
- ◇ TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI L'INT TRIESTE S.R.L.
Via Romagna, 30

LAZIO

- ◇ LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Via dello Stato, 28/30
- ◇ RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ ROMA
DE MIRANDA MARIA PIA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
- LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile; piazzale Ciodio
- LIBRERIA IL TRITONE S.R.L.
Via Tritone, 61/A
- ◇ SORA (Frosinone)
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
- ◇ VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS MARIA
Via Venezia Giulia, 5
- LIBRERIA "ART" DI MASSI ROSSANA
e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Piolitare

LIGURIA

- ◇ CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
- ◇ GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA DI M. SERENA
BALDARO e C.
Via XII Ottobre, 172/R
- ◇ LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA A.
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
- ◇ COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
DECA S.r.l.
Via Meriana, 15
- NANI LIBRI e CARTE
Via Cairoli, 14
- ◇ CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
- ◇ GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
- ◇ LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
- ◇ MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPES-CALABRESSE
Galleria V. Emanuele, 11-15
- ◇ MONZA
LIBRERIA DELL'ARENARIO S.R.L.
Via Magelli, 4
- ◇ MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
- ◇ VARESE
LIBRERIA PIROLA
Via Albuzzati, 8

MARCHE

- ◇ ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
- ◇ ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
- ◇ PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHI-
GIANA
Via Mameli, 34
- ◇ S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOPILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

- ◇ CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Marzulli, 81/83
- LIBRERIA GIURIDICA DI E.M.
Via Capignone, 42/44

PIEMONTE

- ◇ ALESSANDRIA
LIBRERIA INT. LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
- LIBRERIA INT. LE BOFFI
Via dei Martiri, 31
- ◇ ALBA (Cuneo)
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ BIELLA (Verceill)
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
- ◇ CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
- ◇ TORINO
CASA EDITRICE ICAP
Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ ALTAMURA (Bari)
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
- ◇ BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiccono Giovanni, 9
- LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B

- ◇ BRINDISI
LIBRERIA CRISTINA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
- ◇ CERIGNOLA
VASCIGIAVO ORGANIZZ. COMMERC.
Via Gubbio, 14
- ◇ MOLFETTA (Bari)
LIBRERIA IL GIGLIO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

- ◇ CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSI DI MARIO
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ ORISTANO
LIBRERIA MARIO CANU
Corso Umberto I, 19
- ◇ SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
- LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Via Roma, 137

SICILIA

- ◇ ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNINO MAURO
Via VIII. Emanuele, 194
- ◇ CATANIA
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etna, 383*
- LIBRERIA S.G.C.
Via F. Rito, 56

GIARRE

- LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
- ◇ MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
- ◇ PALERMO
CARTOLI LIBRERIA EUROPA
Via Sciuvi, 66
- CICALA INQUAGLIATO G.
Via Villafermosa, 28
- LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
- LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
- LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
- ◇ TRAPANI
LIBRERIA LO BUE GIUSEPPE
Via Cascio Corfese, 8

TOSCANA

- ◇ FIRENZE
LIBRERIA ALFANI EDITRICE
Via Alfani, 84/86 R
- LIBRERIA MARZUCCO DELLA G.P.L.
Via de' Martelli, 22 R
- LIBRERIA PIROLA GIÀ ETRURIA
Via Cavour, 46 R
- ◇ GROSSETO
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
- ◇ LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
- LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI IL PEN
TAFOLIO
Via Firenze, 4/B
- ◇ MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1
- ◇ PISA
LIBRERIA VALLERINI ANDREA
Via dei Milia, 13
- ◇ PRATO
LIBRERIA CARTOLERIA GORI
Via Riccardi, 25
- ◇ VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ FOLIGNO (Perugia)
LIBRERIA LUNA DI VERRI e BIBI
Via Gramsci, 41
- ◇ TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 28

VENETO

- ◇ CONEGLIANO
LIBRERIA CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
- ◇ PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
- ◇ ROVIGO
CARTOLIBR. PAVANELLO CARLO
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ TREVISO
CANOVA SOCIETÀ CARTOLIBRERIA
EDITRICE A.R.L.
Via Galimberti, 31
- LIBRERIA BELLUCCI BENITO
Viale Montanera, 22/A
- ◇ VERONA
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigeo, 43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiata, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccoffo SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere MIlani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1994

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1994 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1994*

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipò A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 357.000 - semestrale L 185.500 <p>Tipò B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 65.500 - semestrale L 46.000 <p>Tipò C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 200.000 - semestrale L 109.000 	<p>Tipò D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 65.000 - semestrale L 45.500 <p>Tipò E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 189.590 - semestrale L 108.500 <p>Tipò F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L 687.000 - semestrale L 379.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 66.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1994.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi ed esami»	L. 2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo indici mensili, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 124.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 81.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1994

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1993. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 338.000
Abbonamento semestrale	L. 205.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 3 0 9 4 *

L. 2.600